



Osservatorio Tributario n. 2/2022
Marzo– Aprile 2022

**Rassegna di: Legislazione
Dottrina
Prassi Amministrativa
Giurisprudenza**

In evidenza

ACCERTAMENTO	Accertamento – Diniego di rimborso oltre il termine decadenziale per l'esercizio dell'azione accertatrice – Legittimità Cass., sez. trib. 24 marzo 2022, n. 9559.
ELUSIONE E ABUSO DEL DIRITTO	"Rapporto tra partecipazioni rivalutate e abuso del diritto" G. BARBAGELATA e A. della CARITA', in Corr. Trib. 4/2022.
ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC	"Calcolo del livello di tassazione effettiva per l'applicazione del regime CFC" A. TEMPESTINI e G. MAZZARELLA, ne II fisco 6/2022.
IRES	IRES – Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni – Rivalutazione dei beni – Riallineamento dei valori – Chiarimenti Circ. Agenzia delle entrate 1° marzo 2022, n. 6.
IRES	IRES – Compravendita di partecipazioni – Rettifica del prezzo di acquisto di una partecipazione – Trattamento fiscale. Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 marzo 2022, n.110.
IRES	ACE – Soggetti IAS/IFRS – Modalità di determinazione del beneficio a seguito dell'adozione dell'IFRS 9 – Rilevanza della riserva Risp. Interpello Agenzia delle entrate 22 aprile 2022, n. 210.
REDDITI DI IMPRESA	"La riportabilità degli <i>asset</i> fiscali nelle operazioni di fusione" F. LEONE e G. ZANELLA, ne II fisco 15/2022.
IVA	IVA – <i>Sale and lease back</i> – Consulenza giuridica n. 956-91/2021 non pubblicata – Trattamento fiscale Istanza di consulenza giuridica, Assilea Associazione.

PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 2° MARZO AL 30 APRILE 2022

Decreto – Legge 21 marzo 2022, n. 21	Pag. 1
Legge 28 marzo 2022, n. 25	“ 1
Legge 27 aprile 2022, n. 34	“ 1
Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50	“ 2

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Accertamento – Adempimento collaborativo – Competenze e modalità di applicazione del regime Prov. Agenzia delle entrate 9 marzo 2022, n. 74913.	“ 3
Accertamento – Diniego di rimborso oltre il termine decadenziale per l’esercizio dell’azione accertatrice – Legittimità Cass., sez. trib. 24 marzo 2022, n. 9559	“ 3
Accertamento con adesione – Doppia imposizione – Riqualficazione di <i>royalties</i> in dazioni di denaro – Rimborso della ritenuta Cass., sez. trib. 8 aprile 2022, n. 11537	“ 3

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

“I rischi di doppia imposizione generati dal Pillar 1” di G. ESCALAR	“ 4
Accordi internazionali – Utilizzo delle perdite infra-unionali – Stabile organizzazione - Definitività Conclusioni Avvocato generale 10 marzo 2022, n. C- 538/20	“ 5

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

“ <i>Patent box</i> a due vie e “meccanismo premiale” nelle istruzioni dell’Agenzia delle entrate” di D. AVOLIO e A. TEMPESTINI	“ 5
---	-----

ELUSIONE E ABUSO DEL DIRITTO

“Rapporto tra partecipazioni rivalutate e abuso del diritto” di G. BARBAGELATA e A. della CARITA’	“ 6
--	-----

ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC

“CFC, OICR e attività finanziarie dopo la Direttiva ATAD: la prassi (in fieri) dell’Agenzia delle entrate” di A. ALBANO	“ 6
“Novità e conferme sulla disapplicazione e sui profili procedurali del regime CFC” di G. ASCOLI e S. BROCCHI	“ 7
“Pubblicate le istruzioni per le CFC: linea dura dell’Agenzia delle entrate per il <i>test dei passive income</i> ”, di D. AVOLIO e M. PIAZZA	“ 8

“Finanziamenti infruttiferi transfrontalieri, *secondary adjustment* e Direttiva Madre-Figlia”
di R. MICHELUTTI e G. FICAI Pag. 9

“Calcolo del livello di tassazione effettiva per l'applicazione del regime CFC”,
di A. TEMPESTINI e G. MAZZARELLA “ 9

FONDI PENSIONE

Fondi pensione – Credito per il reintegro alle anticipazioni del fondo pensione –
Valutazione della spettanza
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 aprile 2022, n. 193 “10

Fondi pensione – Fondi di previdenza complementare a prestazioni definite – Portabilità delle
posizioni individuali
Cass., SS.UU. 14 aprile 2022, n. 12209 “ 11

IRES

IRES – Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni – Rivalutazione dei beni – Riallineamento dei valori –
Chiarimenti
Circ. Agenzia delle entrate 1° marzo 2022, n. 6 “ 11

IRES – Compravendita di partecipazioni – Rettifica del prezzo di acquisto di una partecipazione –
Trattamento fiscale.
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 marzo 2022, n. 110 “ 12

IRES – Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni – Rivalutazione del marchio d'impresa –
Deduzione *extra* contabile delle quote di ammortamento e vincolo di sospensione d'imposta
sulle riserve del Patrimonio netto a seguito della transizione ai principi contabili internazionali.
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 marzo 2022, n. 105 “ 12

IRES – Operazioni di rifinanziamento – Qualificazione di inerenza delle spese di transazione
concorrenti alla formazione della perdita da *derecognition* scaturente da rifinanziamento di passività
finanziarie (IFRS 9)
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 marzo 2022, n. 113 “ 13

IRES – Consolidato nazionale – Esercizio dell'opzione da parte della società capogruppo
nel ruolo di società consolidata
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 21 marzo 2022, n. 125 “ 13

IRES -Acquisizione di un ramo d'azienda effettuato in virtù dell'omologazione giudiziale di
una proposta concordataria in riferimento ad una società che applica i principi contabili
internazionali nella redazione del bilancio – Trattamento tributario.
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 21 marzo 2022, n. 126 “ 13

IRES – Consolidato fiscale nazionale – Interruzione anticipata e utilizzo delle perdite
fiscali residue in assenza di remunerazione
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 21 marzo 2022, n. 129 “ 14

IRES – Commento alle novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.
Circ. Agenzia delle entrate 1° aprile 2022, n. 9 “ 14

ACE – Sterilizzazioni – Modalità di calcolo
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 22 aprile 2022, n. 209 “ 14

ACE – Soggetti IAS/IFRS – Modalità di determinazione del beneficio a seguito dell'adozione dell'IFRS 9 – Rilevanza della riserva Risp. Interpello Agenzia delle entrate 22 aprile 2022, n. 210	Pag. 15
IRES – Conferimento da parte di società non residente di un ramo d'azienda appartenente alla sua stabile organizzazione in Italia a favore di un altro soggetto residente – E' neutrale Risp. Interpello Agenzia delle entrate 6 aprile 2022, n. 164	“ 15
IRES – Cessazione attività della Stabile organizzazione e riallocazione delle attività e dei rapporti giuridici presso la Casa madre estera – Effetti fiscali. Risp. Interpello Agenzia delle entrate 6 aprile 2022, n. 169	“ 15
IRES – Esterovestizione - Condizioni Cass., sez. trib. 15 marzo 2022, n. 8297	“ 15

REDDITI DI CAPITALE

“Investimenti in OICR PIR <i>compliant</i> : molte luci e qualche ombra dopo i chiarimenti dell'Agenzia” di G.M. COMMITTERI e P. ALONZO	“ 16
Redditi di capitale – Rimborso di quote di fondi comuni di investimento – Assoggettamento a ritenuta. Risp. Interpello Agenzia delle entrate 30 marzo 2022, n. 161	“ 17
Redditi di capitale – Proventi distribuiti a fondi esteri – Condizioni – Esenzione Risp. Interpello Agenzia delle entrate 30 marzo 2022, n. 162	“ 17
Redditi di capitale – Dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate – Disciplina transitoria Risp. Interpello Agenzia delle entrate 30 marzo 2022, n. 163	“ 17
Redditi di capitale – Dividendi – Assoggettamento ad imposta dei dividendi versati agli organismi di investimento collettivo (OIC) – OIC residenti e non residenti – Differenza di trattamento – Ritenuta alla fonte riguardante esclusivamente i dividendi versati agli OIC non residenti – Comparabilità delle situazioni – Valutazione. Corte di Giust. UE, 17 marzo 2022, causa n. C-545/19	“ 18
Redditi di capitale – Esenzione da ritenuta – Beneficiario effettivo Comm. Trib. Reg. Lombardia, 3 febbraio 2022, n. 295/11/22	“ 18

REDDITI DI IMPRESA

“Sospensione degli ammortamenti: nel 2021 si applicano le stesse regole del 2020”, di G: FERRANTI	“ 18
“Riallineamento delle partecipazioni di controllo: problemi di coordinamento con le regole ordinarie”, di A. GARCEA	“ 20
“La riportabilità degli <i>asset</i> fiscali nelle operazioni di fusione” di F. LEONE e G. ZANELLA	“ 20
“Riallineamento: modalità di recupero dell'imposta sostitutiva ai fini dell'affrancamento della riserva” di D. LIBURDI e M. SIRONI	“ 21
“Riallineamenti di marchi e avviamenti in caso di operazioni realizzative straordinarie”, di D. LIBURDI e M. SIRONI	“ 21
“Rivalutazione: su riserve in sospensione e base imponibile dell'imposta sostitutiva l'Agenzia cambia indirizzo”, di D. LIBURDI e M. SIRONI	“ 23

“L’opzione per il riallineamento in sede di FTA degli IAS/IFRS” di **L. MIELE** e **A. ALBERTI** **Pag. 24**

“La fiscalità a regime e in sede di FTA degli strumenti finanziari derivati per i soggetti IAS/IFRS”,
di **V. RUSSO** **“ 25**

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

“Profili tributari dei fondi di previdenza complementare in ambito transnazionale: la tassazione in capo ai lavoratori”, di **C. QUARTANA, M. CISALE** e **P. MALETTI** **“ 27**

Agevolazioni – Regime speciale per lavoratori impatriati – Rientro in Italia a seguito di distacco all’estero disposto contestualmente all’assunzione - Preclusione
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 marzo 2022, n. 119 **“ 28**

Agevolazioni – Regime impatriati – Prestazione di lavoro dipendente in modalità *remote working* per conto di datore di lavoro con sede all’estero – Rientro in Italia alle dipendenze della medesima impresa
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 marzo 2022, n. 157 **“ 28**

Regime speciale per lavoratori impatriati – Attività lavorativa prestata all’estero di posizione di distacco
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 marzo 2022, n. 159 **“ 29**

Cittadino britannico – Fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi di imposta
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 6 aprile 2022, n. 172 **“ 29**

Regime speciale per i lavoratori impatriati – Dirigente di una società multinazionale che intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia per svolgere in modalità *remote working* l’attività lavorativa a favore del proprio dato di lavoro estero
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 8 aprile 2022, n. 186 **“ 29**

IVA

“IVA indetraibile da pro-rata: la deducibilità per cassa e le possibili azioni di recupero” di **M. LEO** **“ 29**

“Servizi finanziari, quale futuro per l’IVA” di **D. SALARI** e **M. PULCINI** **“ 30**

IVA – *Sale and lease back* – Consulenza giuridica n. 956-91/2021 non pubblicata – Trattamento fiscale.
Istanza di consulenza giuridica, Assilea Associazione **“ 30**

IVA – Somme versate in attuazione di accordi transattivi - Rilevanza
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 22 aprile 2022, n. 212 **“ 31**

IVA – *Sale and lease back* – Trattamento fiscale
Cass., sez. V, 27 aprile 2021, n. 11023 **“ 31**

IVA – Importi dovuti a titolo di arricchimento senza causa - Esclusione
Cass., sez. trib. 31 marzo 2022, n. 10942 **“ 31**

REGISTRO (Imposta di)

Registro (imposta di) – Riqualficabilità degli atti di cessione d’azienda – Art. 20 DPR 131/86
Cass., sez. V civ. 31 marzo 2022, n. 10283 **“ 32**

Registro (imposta di) – Riqualficazione degli atti – Collegamento negoziale – irrilevanza
Cass., sez. trib. 26 aprile 2022, n. 13008 **“ 33**

VARIE

“Criptovalute e regime fiscale per persone fisiche: orientamenti di prassi e questioni incerte”
di **L. SCARANO**

Pag. 33

Enti non commerciali – Anagrafe delle *onlus*
Comunicato stampa 28 marzo 2022, n. 25

“ 34

Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” (in G. U. 21 marzo 2022, n. 67)

Il decreto-legge introduce disposizioni urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari derivanti dalla crisi dovuta alla guerra tra Russa e Ucraina.

Si segnala la previsione per l'anno 2022 della cessione a titolo gratuito dei buoni benzina da parte di aziende private a lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Successivamente, in sede di conversione del decreto-legge, la locuzione “aziende private” è stata sostituita con “datori di lavoro privati” (cfr. Legge 20 maggio 2022, n. 51), facendo rientrare nel campo di applicazione della norma, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono un'attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di lavoratori dipendenti. Resta confermata anche la soglia di 258,23 euro per i beni e servizi di cui all'art. 51, comma 3, TUIR. In pratica, i lavoratori che non fruiscono di altri beni e servizi gratuiti possono ottenere buoni carburanti fino alla soglia di 458,23 euro (258,23 + 200,00), senza assoggettare a contributi ed imposte tale erogazione.

La concessione non dev'essere generalizzata ma può essere dedicata individualmente a singoli dipendenti, e, non è legata ad un obbligo di presenza dei lavoratori in azienda.

Legge 28 marzo 2022, n. 25: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (in S. O. n. 13 alla G. U. 28 marzo 2022, n. 73)

La Legge, in vigore dal 29 marzo 2022, converte, con modificazioni, il DL 4/2022 (Decreto sostegni *ter*).

Si evidenziano le principali novità di carattere fiscale introdotte in sede di conversione:

- l'inserimento del comma 624.bis all'art. 1 della L. 234/2021, che prevede la possibilità di rinunciare agli effetti civilistici delle rivalutazioni effettuate ai sensi dell'art. 110 del DL 104/2020;
- la modifica della disciplina della sospensione degli ammortamenti di cui all'art. 60, comma 7-bis e ss. del DL 104/2020, prevedendone l'applicazione con riferimento agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, nei bilanci 2021 e 2022. Nello specifico, la possibilità di sospendere fino al 100% dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali – originariamente ammessa per i bilanci relativi agli esercizi in corso al 15 agosto 2020 e/o al 15 agosto 2021 – è ora ammessa relativamente ai bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022;
- la proroga al 29 aprile 2022 del termine per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle detrazioni edilizie ex art. 121 del DL 34/2020 (per le spese sostenute nel 2021 o le rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute nel 2020);
- la proroga delle rate da rottamazione-*ter* e da saldo e stralcio degli omessi pagamenti in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022.

Legge 27 aprile 2022, n. 34: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilascio delle politiche industriali” (in G. U. 18 aprile 2022, n. 98)

Nella conversione in legge del Decreto Energia (DL 1° marzo 2022, n. 17) viene prevista la possibilità di una quarta cessione dei crediti derivanti dai *bonus* edilizi: quindi, passa da 3 a 4 il numero di possibili trasferimenti dei crediti.

L'ulteriore cessione è consentita alle banche esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. Le disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Inoltre, viene prorogato al 15 ottobre 2022 il termine per la comunicazione, da parte di imprese e professionisti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 delle opzioni di cessione e sconto in fattura, relativamente alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite per le spese del 2020.

Viene stabilito il rinvio al 15 novembre 2022 del termine per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2022. Pertanto, la redazione ed asseverazione della perizia, nonché il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta, devono essere effettuate entro il 15 novembre 2022. Resta fissata al 14% l'aliquota dell'imposta sostitutiva da versare sul valore periziato.

Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50: "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" (in G. U. 17 maggio 2022, n. 114)

Il decreto-legge interviene nuovamente sulle disposizioni che disciplinano la cessione dei crediti di imposta relativi ai principali bonus in ambito edilizio ed energetico (art. 121, D.L. n. 34/2020; cd. Decreto Rilancio):

- ampliando alle società appartenenti ad un gruppo bancario (oltre che alle banche) il novero dei soggetti abilitati all'effettuazione dell'ulteriore cessione ai correntisti (propri, qualora la cessione avvenga da parte di una banca, o della banca capogruppo);
- consentendo l'effettuazione della citata ulteriore cessione anche prima che le altre tre previste dall'ordinamento (una verso chiunque e due ulteriori verso intermediari finanziari vigilati) siano esaurite;
- prevedendo che la citata ulteriore cessione possa essere effettuata solo nei confronti di clienti titolari di partita IVA (tale previsione è stata introdotta dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 di conversione per ampliare il novero dei potenziali cessionari; nel testo originario del Provvedimento era previsto che la cessione in questione potesse essere effettuata solo nei confronti di clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF").

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Prassi Amministrativa

Accertamento – Adempimento collaborativo – Competenze e modalità di applicazione del regime

Prov. Agenzia delle entrate 9 marzo 2022, n. 74913, nel sito web www.eutekne.it.

Il provvedimento aggiorna le previsioni in materia di competenza e le modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo già stabilite, con riferimento esclusivo alla fase di prima applicazione, dal provvedimento del 26 maggio 2017, confermando le scelte organizzative e potenziando le attività di gestione dell'istituto.

In particolare, viene evidenziato con maggior dettaglio il ruolo di ascolto e interlocuzione attiva degli uffici Grandi contribuenti delle Direzioni regionali, con competenza sui contribuenti di rilevanti dimensioni – con volume d'affari, ricavi e compensi di importo non inferiore a 100 milioni di euro – e presenti nelle DRE di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, che divengono partecipi del processo di *risk analysis* dei contribuenti e di controllo sulle relative dichiarazioni presentate, supportando l'azione dell'ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Accertamento – Diniego di rimborso oltre il termine decadenziale per l'esercizio dell'azione accertatrice – Legittimità

Cass., sez. trib. 24 marzo 2022, n. 9559, nel sito web www.eutekne.it.

I termini di decadenza dell'accertamento riguardano le imposte dovute dal contribuente.

Al contrario, con riferimento alle partite a credito, l'Amministrazione finanziaria ha sostanzialmente poteri temporalmente illimitati in quanto può svolgere sempre le operazioni di controllo in occasione della richiesta di rimborso, a prescindere dal momento della formazione del credito.

Accertamento con adesione – Doppia imposizione – Riqualficazione di *royalties* in dazioni di denaro – Rimborso della ritenuta

Cass., sez. trib. 8 aprile 2022, n. 11537, nel sito web www.eutekne.it.

Una volta perfezionato l'accertamento con adesione, l'accordo non può più essere messo in discussione, dunque, il contribuente non potrà né impugnare l'accertamento nemmeno ove fossero ancora pendenti i termini per il ricorso né, tanto meno, pagare le somme e poi chiedere il rimborso. Una situazione particolare deriva quando, dall'accordo di adesione si verifica una duplicazione di imposta. In questo caso spetta il rimborso delle maggiori imposte pagate.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, una società italiana aveva corrisposto *royalties* ad una società estera, ed aveva applicato la ritenuta convenzionale a titolo di imposta.

In sede di accertamento, le *royalties* erano state riqualficate come dazioni di denaro, e tassate alla stregua di componenti positive di reddito, ma al lordo della ritenuta.

E' stato quindi affermato che la società italiana può chiedere il rimborso della ritenuta convenzionale in virtù della diversa qualificazione della somma attribuita in sede di adesione.

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

Dottrina

“I rischi di doppia imposizione generati dal Pillar 1” di G. ESCALAR, in Corr. Trib. 5/2022, pag. 446

Il 14 ottobre 2020 l'OCSE su mandato del G20, ha formulato una proposta tecnica di soluzione globale alle sfide fiscali della digitalizzazione dell'economia basata su due diversi interventi fra di loro complementari, denominati Pillar 1 e 2, approvando un articolato rapporto su ognuno di essi.

Il Pillar 1 si articola in tre diverse misure: la prima è la allocazione di una quota dei profitti residuali realizzati dai Gruppi Multinazionali che sfruttano le nuove tecnologie digitali, alle giurisdizioni in cui si trovano i loro clienti, cercando di evitare che i medesimi profitti siano soggetti ad una doppia imposizione; la seconda è la determinazione del profitto minimo imputabile all'esercizio di attività standard di marketing e di distribuzione poste in essere mediante l'insediamento fisico in un'altra giurisdizione; la terza è l'introduzione di uno strumento vincolante per la prevenzione e risoluzione delle controversie.

Il Pillar 2 prevede l'introduzione di un sistema di tassazione internazionale denominato GLOBE volto ad assicurare che i Gruppi multinazionali paghino un livello minimo di imposte sul reddito prodotto in ciascuna giurisdizione mediante l'applicazione di una imposta addizionale sui profitti prodotti nelle giurisdizioni in cui l'aliquota di tassazione sia inferiore all'aliquota minima del 15%.

Con l'accordo politico raggiunto l'8 ottobre 2021 dall'*Inclusive Framework* è stato deciso di estendere l'obbligo di riallocazione dei profitti residuali realizzato dai Gruppi multinazionali (previsto, come detto, dal Pillar 1) a quelli realizzati mediante l'esercizio non soltanto di attività che sfruttano le nuove tecnologie digitali, bensì mediante attività di qualunque tipo.

Inoltre, sempre con tale accordo, è stato deciso di abolire le Imposte sui Servizi Digitali (ISD) e similari e di non introdurre nuove imposte dall'8 ottobre 2021 al 31 dicembre 2023.

Anche l'Italia dovrà abrogare l'ISD per tutti i gruppi multinazionali ed anche per quelli non soggetti al Pillar1.

L'articolo ricostruisce sinteticamente la disciplina del Pillar 1 per poi soffermarsi sulle problematiche di doppia imposizione a cui tale disciplina potrebbe dar luogo.

Il rischio di doppia imposizione derivante dall'assoggettamento di una medesima entità obbligata all'imposta sui profitti residuali e all'imposta sui servizi digitali è eliminato tramite l'introduzione dell'obbligo di abolizione di tali imposte e di quelle similari e, come detto, dal divieto di introdurre nuove imposte di tale tipo fino al 31 dicembre 2023 o, se anteriore, fino all'entrata in vigore del Pillar1.

Il rischio che le ISD già introdotte comportino un livello di imposizione più elevato rispetto a quello consentito dal Pillar1 nei periodi di imposta 2022 e 2023 è scongiurato mediante il riconoscimento a credito dell'ISD che ecceda l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del Pillar 1 dall'imposta dovuta sulla base del Pillar 1 nei periodi d'imposta successivi.

Il rapporto sul Pillar 1 e la dichiarazione dell'*Inclusive Framework* (IF) non chiariscono quali siano le imposte che sono similari alle ISD ma l'A. ritiene logico che siano configurabili come tali le imposte che, pur non qualificandosi formalmente come ISD, siano volte a colpire i ricavi derivanti da singoli servizi digitali.

Meno chiaro è se possano essere considerate come similari alle ISD anche le imposte sul fatturato di tipo ibrido che colpiscono i ricavi derivanti da servizi resi con mezzi digitali e non. (EM)

Giurisprudenza

Conclusioni Avvocato generale

Accordi internazionali – Utilizzo delle perdite infra-unionali – Stabile organizzazione - Definitività

Conclusioni Avvocato generale 10 marzo 2022, n. C- 538/20, nel sito web www.eutekne.it.

Le conclusioni attengono alla compatibilità della normativa tedesca che impedisce l'utilizzo delle perdite maturate da una stabile organizzazione all'estero nel caso in cui il trattato con lo Stato estero in questione imponga di esentare i redditi di tale stabile organizzazione, mentre, di contro, una simile preclusione non sussiste per le stabili organizzazioni localizzate in Germania.

Dapprima l'Avvocato generale si è espresso sulla compatibilità con il diritto di stabilimento di una normativa tedesca che impedisce alla casa madre ivi residente di utilizzare le perdite fiscali maturate da una propria stabile organizzazione situata in uno Stato con cui la Germania ha concluso un trattato che prevede l'esenzione di tali redditi nello Stato della residenza (cioè il trattato concluso tra Germania e Regno Unito).

L'Avvocato generale ha ritenuto che le due fattispecie comunque non siano comparabili, in quanto la comparabilità di due fattispecie andrebbe valutata in base allo scopo che la norma tacciata di illegittimità si intende prefiggere.

L'Avvocato generale si è altresì espresso sul concetto di "definitività" delle perdite, sostenendo come le perdite registrate da una stabile organizzazione successivamente chiusa debbano sostanzialmente considerarsi "definitive" nella misura in cui la casa madre non disponga nello Stato della stabile di un'ulteriore S. O. cui trasferire tali perdite.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Dottrina

"Patent box a due vie e "meccanismo premiale" nelle istruzioni dell'Agenzia delle entrate" di D. AVOLIO e A. TEMPESTINI, ne Il fisco 12/2022, pag. 1107

Il Provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022 con cui sono state adottate le disposizioni attuative della nuova disciplina sul *Patent Box* declina l'agevolazione in maniera dettagliata, combinando paradigmi che sono propri del transfer pricing, come nel caso della definizione di "investitore", con richiami alla disciplina in materia di crediti di imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica.

Gli AA. accolgono favorevolmente la possibilità prevista di potere presentare interpello, anche nel caso in cui la risposta presupponga la qualificazione delle attività svolte, ovvero l'ammissibilità del bene all'agevolazione.

Il provvedimento ha inoltre definitivamente chiarito che, qualora il contribuente abbia aderito al regime di autoliquidazione per il vecchio regime del *Patent Box* per il 2020, potrà proseguire nella fruizione dell'agevolazione sino alla scadenza naturale del quinquennio (cioè fino al 2024), senza la necessità di rinnovare alcuna opzione in dichiarazione dei redditi.

Il Provvedimento illustrato dettagliatamente dagli AA. individua i soggetti beneficiari dell'agevolazione, i beni agevolabili, le attività rilevanti, le modalità di calcolo dell'agevolazione e le spese agevolabili, come pure il *recapture* dell'agevolazione in caso di ottenimento del meccanismo premiale.

Dopo aver definito i profili generali della nuova agevolazione, gli AA. forniscono alcuni esempi numerici in un'ottica comparativa rispetto al vecchio *Patent Box*. (EM)

Prassi Amministrativa

ELUSIONE E ABUSO DEL DIRITTO

Dottrina

“Rapporto tra partecipazioni rivalutate e abuso del diritto” di G. BARBAGELATA e A. della CARITA', in Corr. Trib. 4/2022, pag. 339

Nel contesto di operazioni di cessione di partecipazioni precedute da rivalutazione, l'Agenzia delle entrate si è in più occasioni pronunciata ravvisando, nel caso in cui il soggetto cedente mantenga un'interessenza nella società, un'ipotesi di abuso del diritto, disconoscendo, per l'effetto, il regime fiscale delle plusvalenze per riquilibrare in tutto o in parte il corrispettivo della cessione in una sorta di dividendo da recesso.

In tali ipotesi, per l'Amministrazione finanziaria il soggetto cedente realizzerebbe un vantaggio fiscale indebito, consistente nell'aggiornamento delle disposizioni tributarie in materia di recesso cd. tipico.

La posizione dell'Agenzia non convince gli AA. laddove non considera la ratio dell'attuale normativa in materia di abuso, né la sussistenza dei presupposti civilistici che legittimerebbero il recesso, né, tanto meno i riflessi economici di una siffatta operazione. (EM)

ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC

Dottrina

“CFC, OICR e attività finanziarie dopo la Direttiva ATAD: la prassi (in fieri) dell'Agenzia delle entrate” di A. ALBANO, in Strum. Fin. e fisc. 56/2021, pag. 113

L'articolo fornisce un breve inquadramento sistematico della disciplina in materia di CFC, con particolare riferimento al potenziale impatto sugli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), alla luce della bozza di circolare e coevo provvedimento dell'Agenzia delle entrate, conseguente al recepimento della Direttiva ATAD nel nostro ordinamento, indicando gli aspetti maggiormente critici sollevati tra i più significativi contributi e riflessioni forniti in risposta alla consultazione pubblica.

Viene osservato come, con riferimento al paragrafo 2.1 della Circolare, il regime di esenzione previsto dall'art. 73, comma 5-*quinquies*, TUIR (per gli OICR diversi da quelli immobiliari) e dall'art.6, comma 1, D.L. 351/91 (per gli OICR mobiliari) consente di concludere per la sostanziale inapplicabilità agli OICR della disciplina CFC, seppure essi siano stati inclusi tra i soggetti IRES ai sensi del citato art. 73 e quindi potenzialmente destinatari di tale disciplina.

Circa il livello di tassazione del soggetto controllato estero è stato suggerito di consentire che – ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera, per far fronte a problemi conseguenti all'applicazione di principi contabili tra loro non sempre omogenei – si possa tener conto delle imposte estere anche se non indicate nel bilancio e nel rendiconto della società controllata, a patto che le stesse trovino evidenza nella dichiarazione dei redditi presentata alle competenti autorità fiscali, nelle ricevute di versamento e nella documentazione relativa a eventuali ritenute subite ad opera di sostituti di imposta.

Per quanto attiene poi la definizione di “*passive income*” viene sottolineato come tale nozione ora include i proventi derivanti dall'attività assicurativa, bancaria e da altre attività finanziarie.

Con particolare riferimento a tale profilo, Assogestioni rimarca l'importanza di riferirsi, per individuare una corretta interpretazione, al *Report BEPS Action 3* e, in particolare, al fatto che ai fini della qualificazione del reddito, occorre aver riguardo alla presenza di vincoli di carattere regolamentare

e all'assoggettamento ai poteri dell'autorità di vigilanza, profilo che si concretizza, tra l'altro, nel controllo, da parte di questa ultima, dell'adeguatezza del patrimonio e dell'organizzazione del soggetto che richiede l'autorizzazione a svolgere le relative attività.

Da ciò Assogestioni ha chiesto di chiarire, nella versione definitiva della Circolare, che i redditi derivanti dall'attività di gestione finanziaria non rientrano tra i redditi da "altre attività finanziarie" di cui all'art. 167, comma 4, lett. b), n.5) TUIR, qualora siano svolte per conto terzi da intermediari professionali in seguito ad autorizzazione dell'autorità di vigilanza, il che si porrebbe in linea con l'orientamento espresso in sede OCSE.

Qualora non venga accolta questa lettura interpretativa, è stato proposto, con riferimento alla circostanza esimente dello svolgimento di una attività economica sostanziale che, in merito alla documentazione utile a comprovare un effettivo svolgimento di una attività finanziaria, la Circolare riconosca l'esimente soddisfatta allorché l'entità controllata svolga l'attività finanziaria a seguito del riconoscimento dell'autorizzazione rilasciata da una autorità di vigilanza.

L' A. fa notare come le osservazioni, con riferimento specifico all'applicazione della disciplina CFC agli OICR, siano state articolate su diversi piani di riflessione.

Assogestioni, per esempio, ha concentrato la propria attenzione circa la metodologia di calcolo dei redditi rilevanti ai fini del calcolo della tassazione effettiva, nonché su quanto attiene la verifica del conseguimento del "*passive income*" da parte di OICR estero ed in merito alla circostanza esimente di cui all'art. 167, comma 5, TUIR.

Viene sottolineato da Assogestioni come dalla bozza di circolare emerga che solo nel caso di investimento di titoli atipici emessi da soggetti non residenti, qualora "collocati" nel territorio dello Stato, sia possibile ravvisare un maggior onere impositivo a carico degli OICR italiani.

Circa il requisito del "collocamento" viene quindi chiarito che dovrebbero essere considerati tali solo i titoli atipici per i quali l'emittente estero abbia conferito ad uno o più intermediari residenti in Italia un apposito incarico per la loro commercializzazione nel territorio dello Stato.

Per quanto attiene invece il conseguimento di "*passive income*" da parte di un OICR estero, invece, in assenza di chiarimenti contenuti nella bozza di circolare, Assogestioni ritiene che dovrebbero esservi ricompresi soltanto i "*passive income*" che derivino dall'investimento in strumenti finanziari, incluse le partecipazioni in società immobiliari e in OICR immobiliari. (EM)

"Novità e conferme sulla disapplicazione e sui profili procedurali del regime CFC" di G. ASCOLI e S. BROCCHI, ne Il fisco 10/2022, pag. 955

Dopo aver avvertito il lettore che la più recente disciplina CFC italiana non si basa più sulla contrapposizione fra Paesi *black list* e Paesi *white list*, che i presupposti di qualificazione della società controllata estera ai fini della CFC si basano sullo *effective tax rate test* e sul *passive income test*, e che l'unica "esimente" è – come in passato – quella della adeguatezza strutturale dell'azienda situata all'estero rispetto all'oggetto sociale dichiarato, adeguatezza da dimostrare a cura del contribuente mediante interpello preventivo probatorio oppure in sede contenziosa, gli AA. sintetizzano le novità del Provvedimento dell'AdE che dovrebbe consentire, con metodi semplificati, di calcolare le imposte nazionali e quelle di un soggetto passivo estero, dovute su basi imponibili quantitativamente e qualitativamente comparabili.

L'articolo prosegue illustrando le modalità per esonerare il socio di controllo dall'applicare la disciplina CFC – cioè come effettuare lo "*active business test*" – ed evidenzia che essendo indifferente la caratterizzazione del Paese estero ospitante come "paradiso fiscale" il socio che controlla l'entità estera con il predetto *test* deve comunque dimostrare lo svolgimento di una effettiva attività industriale o commerciale nello Stato in cui risiede e/o è localizzata con una stabile organizzazione ovvero dimostrare lo "**svolgimento di una attività economica effettiva mediante impiego di personale, attrezzature, attivi e locali**", secondo quanto disposto dalla direttiva ATAD. Gli AA. ritengono che questa esimente risulti, nella generalità dei casi, di più facile applicazione che in passato in quanto ha una portata più ampia - in particolare, non richiede il "radicamento" nello stesso Stato di residenza e/o d'insediamento e può essere dimostrata anche in caso di conseguimento di utili prevalentemente costituiti da "*passive income*" di tal che non occorrerebbe un nuovo interpello se la situazione fosse rimasta la stessa dal punto di vista "qualitativo". In particolare, questa modifica avvantaggerebbe il settore bancario e assicurativo dal momento che non sembra

necessario, affinché l'esimente possa riconoscersi, che si dimostri anche la congruità della dotazione della CFC rispetto al "passive income", potendo esso dipendere, nel caso di società holding e immobiliari, dalla particolarmente elevata qualità degli attivi posseduti. Al fine di poter dimostrare la congruità rispetto ai "passive income" potrebbe essere utile predisporre set documentali, secondo quanto indicato negli Allegati 4) e 5) dell'ultima Circolare dell'Agenzia. D'altronde, la prova della sussistenza degli elementi che giustificano situazioni non fisiologiche di redditività va data secondo l'approccio OCSE, analizzando caso per caso in ragione delle funzioni svolte e dei rischi assunti dalla CFC, utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa sul *transfer pricing* e dalla normativa che prevede procedure di cooperazione amministrativa internazionale.

In presenza dei presupposti, per disapplicare mediante l'esimente la disciplina CFC il socio di controllo italiano, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, può preventivamente sottoporre all'AdE interpello, appunto, preventivo, la cui mancata risposta, passati inutilmente 120 giorni, si presume *pro* contribuente (cd. silenzio assenso); altrimenti, se le questioni interpretative riguardano la disciplina stessa delle CFC, si deve procedere con l'interpello ordinario. Inoltre, per gli interpelli presentati ed accolti secondo la precedente disciplina – in particolare, per la CFC *white che* doveva dimostrare che l'insediamento estero non era una "costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale" – è incerto se occorra presentare un nuovo interpello. (NM)

"Pubblicate le istruzioni per le CFC: linea dura dell'Agenzia delle entrate per il test dei passive income", di D. AVOLIO e M. PIAZZA, ne Il fisco n. 5/2022, pag.451

L'articolo analizza, alla luce della Circolare 18/E del 27 dicembre 2021 e del Provvedimento direttoriale n. 376652/2021, l'ambito soggettivo e la nozione di *passive income* della disciplina CFC ma, innanzitutto, vi si stigmatizza il comportamento dell'AdE che, in considerazione della complessità della materia e del ritardo con cui sono state date indicazioni ai contribuenti, spesso in conflitto con quelle precedenti (la normativa, infatti, si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e, quindi, dal 1° gennaio 2019 per il socio residente, se persona fisica o società con esercizio "solare") non intende disapplicare le sanzioni in caso di difformità dei comportamenti dei soggetti passivi prima della sua pubblicazione.

L'inserimento tra i destinatari residenti della disciplina CFC di entità soggette ad IRES ma il cui reddito è esente di fatto da ogni imposta anche in forma di ritenuta alla fonte - in particolare, un OICR residente in Italia, i cui utili, comunque, sono integralmente tassati in capo ai partecipanti residenti quando li percepiranno – perché potrebbe decidere di possedere fantomatici titoli atipici esteri collocati all'estero in via mediata, cioè come *passive income* di una entità controllata, così da evitare la ritenuta prevista per i proventi applicabile dall'intermediario italiano che interviene nella riscossione è, piuttosto, un caso di scuola, praticamente irrealizzabile e, quindi, una complicazione ulteriore della quale non si sentiva il bisogno. Completa utilmente il quadro normativo, invece, l'applicazione della CFC alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero, che rappresenta una novità da conciliare, tuttavia, con quanto previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, le cui disposizioni prevalgono su quelle nazionali a meno che quest'ultime non siano più favorevoli al contribuente. Inoltre, è irrilevante il regime fiscale applicato dallo Stato della casa madre. Ovviamente, si deve poter riscontrare una "effettiva connessione" della partecipazione nel soggetto controllato dalla S.O. italiana, dalla quale dovrebbero partire gli impulsi volitivi di gestione.

L'articolo prosegue con l'esame del presupposto del **controllo**, diretto o indiretto, sotto il profilo soggettivo. Questo rapporto può manifestarsi nei confronti di qualsiasi entità non fisica estera, di carattere commerciale o meno, come fondazioni, *trust*, ecc., comprese le S.O. all'estero, tanto di soggetti residenti all'estero quanto di soggetti residenti in Italia, che hanno optato per il regime di *branch exemption*.

Il controllo può esercitarsi in assemblea, mediante il possesso della maggioranza dei voti oppure mediante il diritto alla maggioranza nella partecipazione agli utili. Pertanto, nelle ipotesi di controllo congiunto, nelle quali due soci abbiano ciascuno la metà dei diritti di voto ed il 50% degli utili, la CFC non potrebbe applicarsi; tuttavia, sono rare le *joint venture* assolutamente paritetiche ed è difficile ottenerne il riconoscimento da parte dell'AdE.

L'articolo continua per definire la nozione di "*passive income*", la cui presenza in bilancio unitamente a una imposizione effettiva sensibilmente più favorevole rispetto a quella italiana (meno della metà) comporta l'assoggettamento alla disciplina CFC; dalle esemplificazioni fatte nella Circolare risulta, come in passato, "**passive**" il reddito derivante dallo sfruttamento statico di asset, finanziari (interessi, dividendi), immateriali (*royalties*) e materiali (magazzino).

I dati da utilizzare per verificare se i proventi realizzati superino 1/3 del totale sono quelli contabili e comprendono le (ri)valutazioni, anche quando fossero imputate direttamente a patrimonio netto; se il reddito della S.O. non è tassato nello Stato di residenza della casa madre estera per via della "*branch exemption*" la prova del *passive income* va effettuata sia congiuntamente sia disgiuntamente rispetto alla "casa madre".

Il *passive income* deriva, in linea di principio, esclusivamente da operazioni *intercompany* – cioè tra imprese dello stesso gruppo - a basso valore aggiunto, che possono avere ad oggetto tanto beni quanto servizi. Di diverso avviso è l'AdE, che nella Circolare sconfessa la precedente interpretazione (resa in un interpello non pubblicato), che considerava irrilevanti i ricavi dalla vendita a terzi indipendenti di beni acquistati da società del gruppo. Secondo gli AA., la Circolare *in parte qua* non è condivisibile e comunque non può riferirsi né alle società di distribuzione estere che vendono a terzi beni acquistati infragruppo né a quelle che svolgono funzioni di cd. conto lavoro. Per quanto riguarda le società che prestano servizi a basso valore aggiunto a terzi, la Circolare prende una posizione analoga a quella presa per i beni. (NM)

“Finanziamenti infruttiferi transfrontalieri, *secondary adjustment* e Direttiva Madre-Figlia” di R. MICHELUTTI e G. FICAI, in Corr. Trib. 4/2022, pag. 346

Gli AA. analizzano l'applicazione delle regole di *transfer pricing* nel caso di finanziamenti infruttiferi che hanno dato luogo negli ultimi anni ad una serie di pronunce della Corte di Cassazione nonché ai chiarimenti dell'Agenzia emanati con la Circolare n.6/2016 in relazione alle operazioni di *leveraged buy-out*.

La sentenza della Corte di Giustizia del 24/2/2022, nella causa C-257/20, fornisce ulteriori spunti di riflessione sul tema, con particolare riguardo agli eventuali obblighi di sostituzione d'imposta gravanti in capo alla società mutuataria residente in Italia in caso di riqualificazione di un finanziamento infruttifero in fruttifero e all'applicabilità della Direttiva Madre – Figlia in presenza di *secondary adjustments* di *transfer pricing*. (EM)

“Calcolo del livello di tassazione effettiva per l'applicazione del regime CFC”, di A. TEMPESTINI e G. MAZZARELLA, ne Il fisco 6/2022, pag. 547

L'articolo in esame approfondisce due delle tematiche più complesse della disciplina CFC scaturite dalla lettura della Circolare 18/E dell'AdE e dal Provvedimento del dicembre u.s., che a sua volta sostituisce, abrogandolo, quello di ottobre 2016. Con il calcolo dell'ETR – *Effective Tax Rate* – si persegue l'obiettivo di un confronto realistico fra le imposte assolute da ciascuna delle società controllate e le imposte che le medesime società avrebbero virtualmente assolto in Italia se quivi residenti in relazione allo stesso periodo d'imposta e dalla stessa quantità e qualità di reddito e gli effetti fiscali generati sulla base imponibile dalle operazioni straordinarie che coinvolgono all'estero una o più CFC.

La formula per il calcolo dell'ETR è demandata ad un nuovo provvedimento del Direttore dell'Agenzia, che è stato pubblicato sul relativo sito il 27 dicembre 2021 in sostituzione di quello precedente, pubblicato nel 2016. Gli AA. contestano il punto della Circolare dove si prevede che, in caso di accertamento, non si applicheranno sanzioni ma il maggior reddito sarà recuperato a tassazione. Le novità sono numerose e riguardano anche le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cambi di residenza etc.), considerato il loro impatto indiretto sull'ETR.

Altre novità in tema di calcolo dello "*Effective Tax Rate*" della società estera - riscontrate mediante la comparazione dei 2 provvedimenti direttoriali dell'AdE sono:

- 1 relative al *timing* entro il quale è consentito, versandole, tener conto delle imposte “correnti” per la CFC che, ad avviso degli AA., coincide con la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del socio esercitante il controllo;
- 2 relative alla configurazione del perimetro delle imposte, quelle versate all'estero si assumono al netto dei crediti d'imposta concessi nello Stato della residenza o della localizzazione. Si conteggiano anche le imposte eventualmente assolte da soggetti intermedi, anche se residenti o localizzati in giurisdizioni terze rispetto all'Italia o a quelle della CFC, purché inseriti nella filiera di risalita dell'utile;
- 3 la non sterilizzabilità delle agevolazioni fiscali estere, se e nella misura in cui la CFC se ne è avvantaggiata (da ciò si dovrebbe desumere che è legittimo per lo Stato italiano il volontario rifiuto “a priori” di fruire di una agevolazione all'estero, se non nella misura massima sufficiente a superare l'ETR test); inoltre, anche le eventuali imposte sostitutive versate per riallineare il valore fiscale di attivi a quello civilistico dovrebbero potersi assumere nel calcolo dell'ETR.

Le maggiori novità riguardanti il calcolo dell'imposta virtuale italiana consistono:

- 1 nell'irrilevanza dell'IRAP e delle maggiorazioni IRES, oltre dell'ACE. Viene confermato che i dati fiscali possono essere ripresi da bilanci redatti anche secondo le regole IAS/IFRS;
- 2 nell'applicabilità delle norme sul transfer price e, di conseguenza, di quelle sui reciproci aggiustamenti.

È confermato che solo i regimi di tassazione di dividendi e plusvalenze da partecipazioni (*P.ex.*) che prevedono la indeducibilità assoluta (100%) dei costi relativi alle partecipazioni stesse sono equiparabili a quello italiano. A tale riguardo, le problematiche applicative per le partecipazioni in subholding lussemburghesi potrebbero semplificarsi se l'AdE desse migliori indicazioni sul concetto di costo a queste connesso.

Le variazioni temporanee, cioè i componenti positivi o negativi di reddito che concorrono alla formazione dell'imponibile con cadenze temporali disallineate rispetto a quelle contabili ma destinati a riassorbirsi, sono divise dagli AA. in due categorie, a seconda che si tratti:

- a) di quelle il cui riversamento sia certo e predeterminato;
- b) di tutte le altre.

Infine, gli AA. dissertano sulle possibili soluzioni normative e le relative interpretazioni in tema di operazioni straordinarie che coinvolgano una o più CFC, operazioni che idealmente possono suddividersi in 4 categorie:

- 1) **trasferimenti di sede (e di residenza fiscale)**, che non danno mai luogo a *exit tax* ex art. 166 TUIR sul soggetto che migra e che semplicemente cambia le regole di determinazione dell'imponibile, senza essere liquidato. Il cambiamento della residenza può causare l'acquisizione dello *status di* CFC (in tal caso i valori fiscali sono quelli dei libri contabili di apertura) oppure può conservarlo (in tal caso i valori fiscali si prendono in continuità da quelli usati per la CFC del periodo precedente e non i valori di mercato);
- 2) **fusioni**, alle quali si applica un regime di neutralità fiscale simile a quello delle fusioni interne (art. 172 TUIR) e, quindi una fusione sarà considerata “domestica” perché tutte o alcune o nessuna di queste società partecipanti sono già trattate come CFC a meno che non si tratti di una “pseudo fusione” in quanto comporti un'operazione realizzativa, riconducibile all'art. 166 Tuir e non all'art. 172, verificandosi anche solo parzialmente la liquidazione e/o l'attribuzione dei beni sociali in favore dei soci,
- 3) **Scissioni**, per le quali le regole sono le stesse delle fusioni;
- 4) **conferimenti d'azienda**, le casistiche maggiori sono essenzialmente trattate in “neutralità fiscale”;
- 5) **operazioni soggette a regimi di realizzo controllato**, per le quali dovrebbe valere il “principio dell'unico grande Paese”. (NM)

FONDI PENSIONE

Prassi Amministrativa

Fondi pensione – Credito per il reintegro alle anticipazioni del fondo pensione – Valutazione della spettanza

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 aprile 2022, n. 193, nel sito web www.eutekne.it.

L'Agenzia delle entrate ribadisce che il credito d'imposta previsto dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 252/2005 non spetta per i versamenti a titolo di reintegro relativi ad anticipazioni costituite interamente da somme maturate prima del 1° luglio 2007.

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono infatti reintegrare l'eventuale anticipazione della posizione individuale maturata – e richiesta al fondo pensione – anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, al contribuente è riconosciuto un credito d'imposta (pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato).

La norma si riferisce tuttavia alle sole anticipazioni erogate a partire dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Fondi pensione – Fondi di previdenza complementare a prestazioni definite – Portabilità delle posizioni individuali

Cass., SS.UU. 14 aprile 2022, n. 12209, nel sito web www.eutekne.it

La Corte di Cassazione, intervenuta in materia di previdenza complementare, ha stabilito che non vi può essere alcun limite per la portabilità delle posizioni individuali disciplinata dall'art. 14 del D.Lgs. 252/2005.

Il riconoscimento dell'assenza di limiti alla portabilità va riferito a tutti i Fondi pensionistici preesistenti, a prescindere dal relativo regime e sistema di gestione, e garantisce maggiore protezione al lavoratore che, cessato il rapporto lavorativo, può fruire della portabilità o riscattabilità della propria posizione anche prima di aver maturato il diritto a pensione.

In altri termini, la portabilità è intrinseca alla posizione soggettiva del lavoratore che partecipa al Fondo e viene meno solo alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico integrativo.

IRES

Prassi Amministrativa

IRES – Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni – Rivalutazione dei beni – Riallineamento dei valori – Chiarimenti

Circ. Agenzia delle entrate 1° marzo 2022, n. 6, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La Circolare, che si presenta nello schema domanda-risposta, è divisa in 3 parti.

Nella parte I (per quanto attiene ai profili sostanziali) e III (per quanto riguarda gli aspetti procedurali) fornisce chiarimenti in relazione al regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento contenuto nell'art. 110 del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L 13 ottobre 2020, n. 126, rispondendo alle criticità rappresentate dai contribuenti nelle istanze di interpello.

La Parte II contiene, invece, specifici chiarimenti in ordine alla disciplina della rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale.

Rispetto alle indicazioni contenute nella bozza posta in consultazione sono contenute alcune puntualizzazioni di interesse sul nuovo art. 110 comma 8-ter, introdotto dalla Legge di bilancio 2022. Viene precisato che l'allungamento a 50 anni del periodo di ammortamento riguarda anche i marchi oggetto di riallineamento da parte dei soggetti OIC, nonostante il tenore letterale della disposizione possa anche portare ad una soluzione diversa, e che la revoca parziale degli effetti fiscali delle operazioni può essere esercitata con riguardo anche solo ad alcuni dei beni immateriali oggetto di rivalutazione o di riallineamento.

Di particolare interesse è la parte in cui si esaminano i risvolti delle operazioni straordinarie sul regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione. Emerge un cambio di rotta auspicato, rispetto alla bozza in consultazione, sulla natura del saldo attivo. In particolare, viene chiarito che tale riserva rientra tra quelle tassabili solo in caso di distribuzione e che, quindi, ai fini delle discipline di ricostituzione previste dagli artt. 172 e 173 del TUIR:

- il vincolo di sospensione d'imposta cessa esclusivamente nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione sia attribuito, "anche indirettamente o di fatto", al socio o al partecipante;
- devono considerarsi fenomeni rilevanti ai fini impositivi "gli utilizzi della riserva che sottendono, anche indirettamente o di fatto un effetto di sostanziale attribuzione di tali riserve ai soci e/o ai partecipanti";

Altri cambi di orientamento significativi riguardano la base imponibile dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta, che l'Agenzia riconosce essere quella del saldo attivo di rivalutazione così come iscritto nel passivo di bilancio (e quindi al netto dell'imposta sostitutiva del 3%), e la natura delle riserve di capitali sulle quali il vincolo di sospensione d'imposta è stato prima apposto in sede di riallineamento e poi non tolto con l'affrancamento con imposta del 10%: in questo caso, ferma restando la tassazione in capo alla società delle somme distribuite, in capo ai soci il regime impositivo è proprio quello della restituzione degli apporti.

Il documento dispone il superamento di tutte le precedenti risposte non conformi ai chiarimenti resi con questa circolare e richiama il principio di non applicabilità delle sanzioni da parte degli uffici qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza per comportamenti già adottati dai contribuenti prima della pubblicazione dei nuovi chiarimenti.

IRES – Compravendita di partecipazioni – Rettifica del prezzo di acquisto di una partecipazione – Trattamento fiscale.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 marzo 2022, n. 110, nel sito web www.eutekne.it.

La risposta affronta il tema della rilevanza fiscale ai fini dell'imposizione diretta delle clausole di aggiustamento prezzo per i soggetti IAS/IFRS.

Nel caso sottoposto all'Agenzia delle entrate le parti di un contratto di compravendita di partecipazioni avevano previsto una clausola di aggiustamento di prezzo finalizzata a lasciare indenne l'acquirente delle eventuali passività sopravvenute in relazione alla partecipazione acquisita.

Indipendentemente dalla contabilizzazione seguita in bilancio (imputazione a Conto economico/rettifica del valore della partecipazione), l'Agenzia ritiene che gli importi ricevuti dall'acquirente siano strettamente collegati "alla riduzione del valore di acquisto delle azioni originariamente individuato e, di conseguenza, che rappresentino per la società una rettifica del costo di acquisto della partecipazione".

Ai fini IRAP, invece, l'Amministrazione finanziaria conclude affermando che "in virtù del principio di presa diretta dalle risultanze di conto economico, le somme in esame assumono rilevanza, considerato che le stesse confluiscono in una voce rilevante ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

IRES – Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni – Rivalutazione del marchio d'impresa – Deduzione extra contabile delle quote di ammortamento e vincolo di sospensione d'imposta sulle riserve del Patrimonio netto a seguito della transizione ai principi contabili internazionali.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 marzo 2022, n. 105, nel sito web www.eutekne.it.

Se una società rivaluta un marchio ai sensi dell'art. 110 del DL 104/2020 e adotta successivamente i principi contabili internazionali, in sede di transizione il marchio, benché annullato contabilmente, mantiene il medesimo valore fiscale, comprensivo della rivalutazione e viene quindi ammortizzato extra contabilmente.

Posto che in sede di adizione degli IAS anche la riserva di rivalutazione viene annullata, al pari del marchio, non si verifica un fenomeno di distribuzione (per cui la società non viene tassata) ma la società è tenuta a ricostituire il vincolo di sospensione d'imposta su un'altra riserva di patrimonio netto.

IRES – Operazioni di rifinanziamento – Qualificazione di inerenza delle spese di transazione concorrenti alla formazione della perdita da *derecognition* scaturente da rifinanziamento di passività finanziarie (IFRS 9)

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 marzo 2022, n. 113, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La perdita da *derecognition* contabilizzata secondo l'IFRS 9 all'esito di un'operazione di rifinanziamento non rappresenta una sopravvenienza passiva ai fini fiscali, bensì si applicano i limiti di deducibilità previsti per gli interessi passivi dall'art. 96 del TUIR.

Congiuntamente alle spese connesse all'operazione, tale componente si qualifica come finanziario assimilato ai sensi del comma 3 dell'art. 96 del TUIR.

L'Amministrazione finanziaria ha, pertanto, verificato l'esistenza di una causa finanziaria richiesta dall'art. 96, comma 3, TUIR, concludendo quindi, come detto, per l'applicazione del regime di deducibilità degli interessi passivi, poiché la perdita da *recognition* interpreterebbe un carattere di accessorietà ad un contratto avente causa finanziaria.

IRES – Consolidato nazionale – Esercizio dell'opzione da parte della società capogruppo nel ruolo di società consolidata

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 21 marzo 2022, n. 125, nel sito web www.eutekne.it

Non è ammessa la prosecuzione dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale qualora una società di nuova costituzione divenga capogruppo a seguito del conferimento nella stessa delle partecipazioni della precedente società consolidante.

Infatti, la società le cui partecipazioni sono state oggetto di conferimento non può continuare ad agire come società consolidante se la conferitaria intende optare per la tassazione di gruppo.

Diversamente, nel perimetro di consolidamento coesisterebbero la natura di consolidante e quella di società controllata in capo alla medesima società.

IRES -Acquisizione di un ramo d'azienda effettuato in virtù dell'omologazione giudiziale di una proposta concordataria in riferimento ad una società che applica i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio – Trattamento tributario.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 21 marzo 2022, n. 126, nel sito web www.eutekne.it.

La risposta – relativa ad una articolata operazione in cui una società nell'ambito di una procedura concorsuale acquisisce un ramo d'azienda appartenente ad una società fallita – afferma che l'art. 4, comma 3, del DM 48/2009 (ai sensi del quale “per le operazioni di cessione di azienda rileva il regime fiscale disposto dal testo unico, anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi e negativi o attività e passività fiscalmente rilevanti”) trova applicazione nelle ipotesi in cui a fronte di una operazione realizzativa sul piano giuridico, il bilancio la rappresenti come neutrale e, quindi, non faccia emergere i componenti reddituali sottesi all'operazione stessa. Mentre non trova applicazione nel diverso caso in cui la rappresentazione contabile non è neutrale e preveda l'iscrizione in bilancio del complesso aziendale a costo 0 o, se più alto, al *fair value*.

La risposta è in linea con quanto precisato nella relazione illustrativa al DM 48/2009. Ne consegue che la cessione d'azienda è sempre un'operazione fiscalmente realizzativa, in quanto tale

giuridicamente, anche quando, per effetto delle richiamate regole di *accounting*, non sono contabilmente “declinati” i componenti di reddito (*plus* e *minus*) derivanti da tale regime di realizzo. Mentre si discosta dalla risposta 538/2021 che ha invece ritenuto che la citata disposizione trovi applicazione anche per le operazioni di acquisto d’azienda contabilmente realizzative, rilevate secondo l’IFRS 3 ossia tra operazioni tra parti indipendenti in cui i valori aziendali sono espressi al *fair value*.

Tuttavia, la valorizzazione dei cespiti aziendali al *fair value* nel bilancio dell’acquirente è un fenomeno meramente valutativo, estraneo alla derivazione rafforzata, e il costo fiscale delle attività acquisite è pari al “costo sostenuto e non al *fair value* di bilancio delle attività acquisite”.

IRES – Consolidato fiscale nazionale – Interruzione anticipata e utilizzo delle perdite fiscali residue in assenza di remunerazione

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 21 marzo 2022, n. 129, nel sito web www.eutekne.it.

In merito al criterio di attribuzione delle perdite fiscali in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo prima della scadenza del triennio e di revoca dell’opzione, l’Agenzia delle entrate ha confermato che si applica l’ultimo comunicato nel quadro OP del modello Redditi SC.

Tale criterio prescinde dal periodo in cui sono maturate le perdite.

Si ritiene anche che le perdite trasferite alla *fiscal unit* dalla consolidata cessata possano essere attribuite alla consolidante ed utilizzate all’interno della procedura di tassazione consolidata anche a fronte del mancato riconoscimento di un corrispettivo.

IRES – Commento alle novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

Circ. Agenzia delle entrate 1° aprile 2022, n. 9, nel sito web www.eutekne.it.

La Circolare illustra le novità fiscali, in materia di imposte dirette, contenute nella Legge di bilancio 2022.

Questi i principali temi trattati:

Detrazioni edilizie: la norma ha prorogato al 2024 le detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio. Quanto al bonus facciate le spese danno diritto alla detrazione se sostenute entro il 2022, ma con una riduzione del beneficio che passa dal 90% al 60%.

Compensazioni: dal 2022 la compensazione nel modello F24 è ammessa – a regime – fino a 2 milioni di euro per ciascun anno solare. In tale limite non rientrano i crediti d’imposta derivanti dall’applicazione di discipline agevolative per i quali rimane fermo il limite di compensazione annuale pari a 250.000 euro.

Regime delle SIIQ: vengono prese in esame le nuove condizioni che consentono di applicare il regime delle SIIQ anche alle SIINQ. Deve trattarsi di Srl, SpA, Sapa con capitale sociale non inferiore a 50.000 euro, non quotate e residenti nel territorio dello Stato, esercenti in via prevalente attività di locazione immobiliare e partecipate nelle percentuali e dai soggetti previsti dal nuovo regime.

ACE – Sterilizzazioni – Modalità di calcolo

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 22 aprile 2022, n. 209, nel sito web www.eutekne.it.

L’Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito alla disapplicazione delle norme antielusive ai fini ACE, ex art. 10, comma 3, del DM 3 agosto 2017, volte a contrastare un duplice beneficio all’interno dello stesso gruppo societario a fronte di una sola operazione “a cascata”.

La duplicazione del beneficio non può, in concreto, essere superiore all’importo pari alla somma tra i conferimenti direttamente ricevuti dalla società e di quelli eventualmente ricevuti in via indiretta, vale a dire i finanziamenti e pagamenti di corrispettivi effettuati in favore della società istante da soggetti del gruppo che potrebbero a loro volta aver ricevuto conferimenti. Infatti, è nei limiti dei conferimenti ricevuti - diretti e indiretti - che i finanziamenti erogati in favore degli altri soggetti del gruppo possono determinare quel doppio conferimento nel quale si concretizza la duplicazione del

beneficio che la norma antielusiva intende evitare. Pertanto, l'Agenzia ha confermato che deve escludersi la duplicazione nella misura in cui i conferimenti effettuati dalle consociate, a loro volta finanziate da un'altra società, trovano capienza nelle somme da queste ricevute a titolo di conferimento "a monte" da altri soggetti. La conclusione deriva dal c.d. principio di presunzione di prioritario utilizzo delle somme ricevute a titolo di conferimento per l'effettuazione di successivi conferimenti.

ACE – Soggetti IAS/IFRS – Modalità di determinazione del beneficio a seguito dell'adozione dell'IFRS 9 – Rilevanza della riserva

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 22 aprile 2022, n. 210, nel sito web www.eutekne.it.

Il decremento del patrimonio netto dovuto alla riserva in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 non riduce la base ACE nell'esercizio di iscrizione, bensì occorre rettificare gli utili nei successivi esercizi in cui si realizzano le fattispecie che hanno dato origine alla riserva.

IRES – Conferimento da parte di società non residente di un ramo d'azienda appartenente alla sua stabile organizzazione in Italia a favore di un altro soggetto residente – E' neutrale

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 6 aprile 2022, n. 164, nel sito web www.eutekne.it

Si considera neutrale ex artt. 178 e 179 del TUIR il conferimento dell'azienda di una *branch* appartenente ad una società estera in una *newco* italiana.

Riguardo, poi, ai marchi, alle concessioni e al dominio che non sono ricompresi nel patrimonio della stabile organizzazione in Italia, il conferimento non applica il regime della neutralità fiscale, in quanto non si tratta di beni che sono stati trasferiti anteriormente al conferimento dalla casa madre alla stabile organizzazione.

Ne consegue che i marchi, le concessioni e il dominio devono essere valorizzati dalla conferitaria secondo l'art. 9, comma 3, del TUIR, ossia al valore normale.

IRES – Cessazione attività della Stabile organizzazione e riallocazione delle attività e dei rapporti giuridici presso la Casa madre estera – Effetti fiscali.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 6 aprile 2022, n. 169, nel sito web www.eutekne.it.

La cessazione della stabile organizzazione con successiva riallocazione delle attività presso la casa madre estera sotto il profilo delle imposte sui redditi configura una plusvalenza imponibile ai sensi dell'art. 166, comma 1, lett. c), del TUIR e, non genera, invece, materia imponibile ai fini dell'IRAP, nella misura in cui la suddetta plusvalenza non è iscritta a Conto economico e, in ogni caso, se l'operazione configura un trasferimento d'azienda.

Può, altresì, essere idonea a rappresentare una cessione intracomunitaria assimilata (in quanto trasferimento a se stessi) se i beni materiali della S. O. sono fisicamente inviati nello Stato membro della casa madre.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

IRES – Esterovestizione - Condizioni

Cass., sez. trib. 15 marzo 2022, n. 8297, nel sito web www.eutekne.it

La localizzazione della sede di una società in uno Stato con minor carico fiscale non costituisce di per sé una operazione elusiva; l'esterovestizione, infatti, sussiste in presenza di una creazione di puro artificio all'estero, priva di sostanza economica.

Perché, tuttavia, questo meccanismo risponda alla nozione di pratica abusiva occorre, per un verso, che esso abbia come risultato l'ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito dalle norme e, dall'altro, che da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale dell'operazione si limiti all'ottenimento di tale vantaggio fiscale. Non è difatti sufficiente applicare criteri generali predeterminati, ma occorre passare in rassegna la singola operazione.

È necessario quindi accertare che lo scopo essenziale di un'operazione si limiti all'ottenimento di tale vantaggio fiscale: ciò perché quando il contribuente può scegliere tra due operazioni, non è obbligato a preferire quella che implica il pagamento di maggiori imposte, ma, al contrario, ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli consenta di ridurre la sua contribuzione fiscale.

REDDITI DI CAPITALE

Dottrina

“Investimenti in OICR PIR *compliant*: molte luci e qualche ombra dopo i chiarimenti dell’Agenzia” di G.M. COMMITTERI e P. ALONZO, ne Il fisco 6/2022, pag. 517.

I chiarimenti dell’Agenzia cui il titolo dell’articolo fa riferimento sono contenuti nella Circolare n. 19 del 2021 e riguardano soprattutto la nozione di investimento “qualificato” quando la relazione giuridica tra l’investitore e lo strumento finanziario “qualificato” è mediata da uno o più OICR o FIA. L’attributo di “*PIR compliant*” certifica un dato relativo ai vincoli ed ai limiti cronologici, qualitativi e quantitativi cui il patrimonio del fondo o della gestione, anche assicurativa, sono assoggettati per legge o regolamento interno.

In tal modo, viene semplificata la fruizione degli incentivi tributari spettanti alle persone fisiche, considerato anche che le modifiche della disciplina dei PIR sono distinte per anno solare a secondo della specifica normativa vigente alla data di avvio del Piano cui si riferiscono, tant’è che, secondo le più recenti norme dell’istituto, si considera realizzato un PIR (3.0) se almeno il 49% dell’attivo del fondo comune d’investimento è composto da strumenti finanziari di emittenti italiani o residenti in uno Stato membro della UE o del SEE purché dotati di stabile organizzazione in Italia e, inoltre, del restante 51%, almeno il 21% sia composto da strumenti finanziari emessi dalle predette imprese, non inclusi nell’indice FTSE MIB o equivalenti indici esteri; in ogni caso, vige, sia per il 70% di patrimonio vincolato ma anche per il residuo 30% destinato ad investimento libero, il divieto d’investimento in titoli emessi da Paesi non collaborativi nella lotta alle frodi fiscali internazionali.

Tra i chiarimenti forniti con la Circ. 19, erano molto attesi quelli in tema di investimento in quote di società a responsabilità limitata effettuati mediante piattaforme di Equity Crowdfunding, direttamente o mediante apposita “società veicolo” - SPV o holding pura –. Al riguardo, la Circolare ne conferma la liceità e la computabilità, purché i predetti “veicoli”, per le loro caratteristiche e/o per statuto, rispettino i divieti generali di investimento in Paesi non collaborativi, di detenzione di partecipazioni qualificate, ecc.. Per le operazioni fatte direttamente dall’investitore titolare del piano (cd. PIR “fai da te”), il rispetto delle norme sui limiti ed i divieti è rimesso al titolare ed all’intermediario presso il quale il PIR è stato costituito.

Tra le questioni irrisolte dalla Circolare, gli AA. evidenziano quella sulla possibilità di emettere da parte dell’OICR PIR *compliant* quote “*a diritti patrimoniali rafforzati*” di cui all’art. 60 del D. L. n. 50/2017, riservate ai gestori ma produttive di redditi di capitale (tassati con ritenuta del 26% a titolo d’imposta) e non di lavoro (tassati mediante il concorso alla formazione del reddito complessivo) e, al riguardo, ritengono che nulla osti alla loro emissione. Altra questione è l’assenza di indicazioni su cosa fare se una società di cui si possiedono le azioni nell’ambito di un PIR alternativo divenga quotata prima della scadenza del PIR; il che, ad avviso degli AA., essendo il fisiologico sbocco dell’operazione di investimento non dovrebbe comportare la ripresa a tassazione *ex tunc* dei redditi

già prodotti ed esentati dall'avvio dell'investimento. Infine, secondo gli AA., qualora l'investitore abbia versato nel PIR somme superiori al plafond fino a quel momento maturato, si creerebbero distorsioni nella allocazione dell'imponibile che dovrebbero sterilizzarsi attribuendo l'esenzione solo pro quota. (NM)

Prassi Amministrativa

Redditi di capitale – Rimborso di quote di fondi comuni di investimento – Assoggettamento a ritenuta.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 30 marzo 2022, n. 161, nel sito web www.eutekne.it

La risposta ha analizzato l'applicazione della ritenuta del 26% *ex art. 26-quinquies* del DPR 600/73 in presenza di rimborsi parziali *pro-quota* del valore nominale senza annullamento delle quote dell'OICR.

A tal riguardo l'Agenzia ha affermato che qualora il "rimborso *pro-quota*" comporti una riduzione di importo corrispondente del costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto, tale rimborso deve essere considerato come distribuzione di capitale non soggetta a tassazione.

Diversamente, qualora l'ammontare del medesimo "rimborso *pro-quota*", seppur a titolo di rimborso di capitale, ecceda il predetto valore occorrerà applicare la ritenuta di cui all'art. 26-quinquies, comma 3, del DPR 600/73 sulla parte eccedente.

In altri termini, in caso di attribuzione di somme superiori al "costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto" delle quote, l'eccedenza deve essere considerata reddito di capitale su cui la SGR è tenuta ad operare la ritenuta.

Redditi di capitale – Proventi distribuiti a fondi esteri – Condizioni – Esenzione

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 30 marzo 2022, n. 162, nel sito web www.agenziaentrate.it

L'Agenzia delle entrate ha escluso l'applicazione del regime di non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella white list di cui al Dm 4 settembre 1996.

Ai fini dell'individuazione degli OICR esteri che possono beneficiare della non imponibilità dei proventi distribuiti da fondi immobiliari italiani si deve far riferimento alla normativa vigente nello Stato estero in cui gli stessi sono istituiti nonché all'assimilabilità delle finalità d'investimento a quelle degli analoghi soggetti italiani e, comunque, è necessario che sussista una forma di vigilanza sul fondo o sull'organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione.

Redditi di capitale – Dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate – Disciplina transitoria

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 30 marzo 2022, n. 163, nel sito web www.eutekne.it.

L'Agenzia delle entrate si occupa dell'applicazione del regime transitorio relativo ai dividendi su partecipazioni qualificate *ex art. 1, comma 1006, della L. 205/2017* e della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili maturati fino al 2017, *ex DM 26 maggio 2017*.

Si ricorda che il regime di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, derivanti da partecipazioni qualificate percepiti dalle persone fisiche, prevede una tassazione pari al 26%, con l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta o dell'imposta sostitutiva.

Secondo la disciplina transitoria, però, si applica il previgente regime impositivo agli utili maturati sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, i quali, pertanto, concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile del contribuente (nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%, a seconda del periodo di formazione). Tale regime si applica a condizione che la delibera di distribuzione degli utili sia formalizzata entro il 31 dicembre 2022.

In vigore del regime transitorio in argomento, il DM 26 maggio 2017 prevede una presunzione in forza della quale gli utili distribuiti si presumono prioritariamente formati:

- con utili prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007 (imponibili per il 40%);
- poi con quelli formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (imponibili per il 49,72%);
- e poi, con gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (imponibili per il 58,14%).

Ad avviso dell'Agenzia delle entrate la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, secondo l'ordine indicato sopra, "opera indipendentemente da quanto indicato nella delibera di distribuzione degli utili".

La medesima presunzione si applica qualunque sia la natura della partecipazione posseduta dal percettore degli utili.

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

Redditi di capitale – Dividendi – Assoggettamento ad imposta dei dividendi versati agli organismi di investimento collettivo (OIC) – OIC residenti e non residenti – Differenza di trattamento – Ritenuta alla fonte riguardante esclusivamente i dividendi versati agli OIC non residenti – Comparabilità delle situazioni – Valutazione.

Corte di Giust. UE, 17 marzo 2022, causa n. C-545/19, nel sito web www.eutekne.it.

La sentenza conferma che il differente trattamento fiscale riservato ai dividendi distribuiti agli OICR esteri (tassati tramite ritenuta in uscita) rispetto a quello previsto per gli OICR domestici (esenti) è contrario al principio di libera circolazione dei capitali previsto dall'art. 63 del TFUE.

Ad avviso della Corte, la situazione in cui versa un OICVM residente beneficiario di una distribuzione di dividendi è paragonabile a quella di un OICVM beneficiario non residente, considerato che, in entrambi i casi, gli utili realizzati possono, in linea di principio, costituire oggetto di doppia imposizione, cosicché la differenza nella residenza fiscale non rivela una differenza di situazione oggettiva.

Commissioni tributarie di merito

Redditi di capitale – Esenzione da ritenuta – Beneficiario effettivo

Comm. Trib. Reg. Lombardia, 3 febbraio 2022, n. 295/11/22, nel sito web www.eutekne.it.

L'esenzione da ritenuta prevista dall'art. 26-quater del DPR 600/73 compete anche nel momento in cui il beneficiario finale degli interessi non sia il soggetto verso cui sono materialmente erogate le somme, ma una società che controlla, anche indirettamente, tale soggetto.

REDDITI DI IMPRESA

Dottrina

“Sospensione degli ammortamenti: nel 2021 si applicano le stesse regole del 2020”, di G: FERRANTI, ne Il fisco, 11/2022, p. 1013.

In sede di conversione del D.L. "Milleproroghe" (D.L. n. 228/2021) è stata sostituita la disposizione della Legge di bilancio 2022 che aveva stabilito l'estensione condizionata al 2021 della disciplina della sospensione degli ammortamenti e prevista la proroga di quella applicata nel 2020 senza alcuna modifica delle relative regole. L'intervento risolve le problematiche insorte con riguardo alla precedente non felice formulazione normativa, ma restano ancora aperte alcune questioni interpretative, nonostante che alcune di esse siano state risolte dai primi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate (AdE).

Come noto, il D.L. n. 104/2020 (art. 60, comma 7-bis) ha introdotto, in considerazione del lockdown causato dalla pandemia da COVID-19 e in deroga ai principi dell'articolo 2426, primo comma, numero 2, c.c., la possibilità di non effettuare fino al 100% l'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali nell'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020, mantenendo il valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Sotto il profilo soggettivo, la norma fa espresso riferimento ai "soggetti che non adottano i principi contabili internazionali", e quindi si applica solo ai soggetti OIC Adopter. Con riferimento al requisito oggettivo, invece, l'Assonime ha precisato che per l'elencazione dei beni rientranti tra le immobilizzazioni materiali e immateriali si fa riferimento ai documenti OIC 16 e 24 (cfr. Circ. Assonime n. 2/2021, § 1.1).

Con riferimento alla disciplina in esame, l'AdE ha fornito alcuni chiarimenti, in sede di risposta ai quesiti posti in occasione di un incontro con la stampa specializzata e nelle risposte ad interpello n. 65 e 66 del 2022, in merito alle modalità di fruizione del super e iper-ammortamento in mancanza dell'imputazione in bilancio della quota di ammortamento ordinaria nonché quelle relative all'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili.

La norma, nata con riferimento al bilancio 2020 (per i soggetti cd. solari) è stata successivamente estesa all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 e, quindi, per i soggetti "solari", in relazione ai bilanci 2021:

- dapprima, dall'art. 1, comma 711 della L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022). In questo caso, la proroga era prevista "per i soli soggetti" che, nell'esercizio 2020, "non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali";
- poi, dall'art. 3, comma 5-quinquiesdecies, del D.L. n. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe") conv. In L.15/2022, senza alcuna limitazione in relazione all'ambito applicativo della proroga.¹

Per effetto di tale ultimo intervento, l'adozione del regime derogatorio sembrava possibile, nel 2021, per tutti i soggetti che se ne erano avvalsi nel 2020, a prescindere dal fatto che la sospensione fosse stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa avesse interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune.

Il D.L. "Milleproroghe" ha quindi stabilito l'estensione della disciplina della sospensione degli ammortamenti al 2021 ma senza alcuna modifica delle regole stabilite con riguardo all'esercizio 2020. Resta, pertanto, ferma la possibilità di non effettuare fino al 100% l'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. In caso di azzeramento delle quote di ammortamento può essere mantenuto il valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al fine di evitare che le imprese che sospendono lo stanziamento di ammortamenti si trovino obbligate a dover svalutare il cespite qualora il suo valore risulti ovviamente inferiore al costo residuo da ammortizzare.

Nei commi 7-ter e 7-quoter del menzionato art. 60 è stabilito che tutti gli utili di ammontare corrispondente agli ammortamenti non stanziati vanno destinati ad una riserva non disponibile e che è necessario darne conto in nota integrativa delle ragioni per cui si è sospeso lo stanziamento degli ammortamenti nonché dell'iscrizione e dell'importo della detta riserva, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. Di seguito vengono esaminate le questioni interpretative ancora aperte, già sorte con riguardo alla sospensione degli ammortamenti relativi al 2020.

Estensione della sospensione agli oneri pluriennali

L'Assonime (cfr. Circ. cit. n. 2/2021) e la Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti e del CNDCEC (cfr. Documento di marzo 2021) hanno ritenuto che la disciplina in esame possa riguardare

¹ Al riguardo, si rappresenta che l'art. 5-bis, del D.L.n. 4/2022 modifica ora, nuovamente la disposizione in esame, stabilendo che la stessa si applica negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 e, quindi, per i soggetti "solari", nei bilanci 2021 e 2022. Anche in questo caso, non sono previste limitazioni in ordine all'ambito di applicazione della proroga. Peraltro, l'estensione non risulta più collegata (almeno testualmente) agli effetti della pandemia.

anche l'avviamento, i costi di impianto, ampliamento e sviluppo e le migliorie su beni di terzi. A parere dell'A., l'estensione della sospensione alle spese relative a più esercizi sarebbe auspicabile ma, al momento non appare facilmente superabile il dato normativo, posto che il disposto del comma 7-*quinq*ues non menziona l'art. 108 del TUIR.

Riserva indisponibile: stanziamento al netto o al lordo delle imposte differite passive, che devono essere imputate al conto economico qualora le quote di ammortamento sospese vengano dedotte ai fini fiscali.

Sul punto l'A. ritiene che lo stanziamento vada effettuato "al lordo".

Possibilità di estendere la sospensione degli ammortamenti ai beni acquistati ed entrati in funzione nel corso dell'esercizio.

L'Assonime ha osservato che poiché si tratta di una norma di favore di carattere generale l'esclusione dei beni acquistati in corso d'esercizio non trova alcuna giustificazione. L'A. ritiene tale conclusione condivisibile ed in linea con quanto affermato dall'OIC nel documento interpretativo n. 9 dell'Aprile 2021. (WR)

“Riallineamento delle partecipazioni di controllo: problemi di coordinamento con le regole ordinarie”, di A. GARCEA, in Corr. Trib. 5/2022, p. 423.

Nell'articolo si esamina la nuova versione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate attuativo della disciplina di riallineamento di cui all'art. 15, commi 10-*bis* e 10-*ter*, del D.L. n. 185/2008, pubblicata il 30 novembre 2021, che intende tener conto della facoltà, specificata dalla Legge n. 205/2017, di esercitare l'opzione anche quando i plusvalori impliciti nelle partecipazioni di controllo acquisite si riferiscano ad attività immateriali possedute da società estere prive di stabile organizzazione in Italia. Di contro, non è consentito accedere al riallineamento quando i valori degli asset immateriali iscritti nel bilancio consolidato facciano capo a soggetti residenti o a stabili organizzazioni localizzate in Stati che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni. L'A. evidenzia, tra le novità del provvedimento, la previsione secondo cui, in deroga alle regole ordinarie di determinazione dei valori fiscali di ingresso delle attività immateriali provenienti da altre giurisdizioni, detti valori devono essere assunti al netto degli importi già oggetto di riallineamento. La medesima regola viene estesa anche alle attività immateriali di società estere già affrancate e rientrate in Italia prima dell'emanazione del nuovo provvedimento attuativo. (SG)

“La riportabilità degli asset fiscali nelle operazioni di fusione” di F. LEONE e G. ZANELLA, ne Il fisco 15/2022, pag. 1423

Gli AA. prendono spunto da alcune recenti risposte emanate dall'Agenzia delle entrate (nn. 73, 74, 75, 76, 77 del 4 febbraio 2022) per sviluppare alcune considerazioni riguardanti la disapplicazione delle limitazioni di cui al comma 7 dell'art. 172 TUIR, relativamente al riporto delle perdite fiscali pregresse, degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze ACE in caso di fusione, con l'obiettivo di individuare quelli che per l'Amministrazione costituiscono gli indici che possono essere valorizzati dai contribuenti al fine di ottenere la disapplicazione della normativa, nell'ambito di una procedura di interpello.

Si ricorda che la predetta disposizione antielusiva statuisce che, in caso di fusione, debbano essere superati i test "del patrimonio netto" e quello "di vitalità" e che il mancato superamento di uno dei due test obbliga il contribuente a presentare apposita istanza di interpello disapplicativo al fine di dimostrare che la società non sia una bara fiscale e che, quindi, l'operazione di fusione sia stata posta in essere secondo finalità avulse dalle semplici ragioni di convenienza.

L'art 172, comma 7, rappresenta dunque una norma di chiara matrice antielusiva, ove sia il test di vitalità che il vincolo del patrimonio netto pongono limitazioni con le quali si intende escludere che le perdite, ovvero le eccedenze ACE e di interessi passivi, transitino da un soggetto depotenziato, cioè non più in grado di produrre un risultato economico, ad uno vitale e produttivo di utili.

Dopo aver individuato appunto la ratio della disposizione, gli AA. effettuano un coordinamento con la disposizione antiabuso generale di cui all'art. 10-*bis* della L. 212/2000, al fine di far meglio comprendere ciò che è necessario dimostrare per superare i limiti posti dal predetto articolo 172.

Se, infatti, rispetto ai dettami della definizione di abuso del diritto ex art.10 citato, non si considerano elusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa, ai fini della disapplicazione dell'art. 172, non è più sufficiente la mera dimostrazione di ragioni extrafiscali prevalenti, in quanto ciò che appare sempre più frequente è che l'Amministrazione richieda di fornire prova del fatto che la società che ha generato le perdite e gli altri componenti negativi sia in grado di compensarli autonomamente anche in assenza dell'operazione di fusione.

In questo senso potrebbero soccorrere, a titolo esemplificativo, un piano attestato da terzi indipendenti, che certifichino le concrete capacità di sviluppo e rilancio della società, eventuali business plan predisposti dal management.

Volendo trovare dei tratti comuni che caratterizzano le risposte citate, emerge con chiarezza come l'Amministrazione finanziaria sia interessata non tanto alla dimostrazione che l'operazione di riorganizzazione – e oggetto di interpello – sia sorretta da valide ragioni economiche, diverse da quelle di natura tributaria (che rimangono comunque sindacabili nell'ambito della disciplina generale dell'abuso del diritto ex art.10-*bis* dello Statuto del Contribuente), quanto, invece, agli elementi che consentono di qualificare la società che partecipa alla fusione come operativa e quindi non riconducibile a quella condizione di “bara fiscale” che la limitazione al riporto degli *asset* vuole colpire.

Ciò a conferma del fatto che, ai fini della disapplicazione della disposizione di cui all'art. 172 citato, la controprova che viene richiesta è solo in parte da identificare con quella di cui all'art. 10-*bis*, essendo quest'ultima necessaria, ma non sufficiente. (EM)

“Riallineamento: modalità di recupero dell'imposta sostitutiva ai fini dell'affrancamento della riserva” di D. LIBURDI e M. SIRONI, ne Il fisco 17/2022, pag. 1615

Con la Circolare n. 6/E del 1° marzo 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, tra l'altro, in merito alle discipline della rivalutazione e del riallineamento dei valori civilistico-fiscali di cui all'articolo 110 del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020. Gli AA. si sono soffermati a commentare il riallineamento da parte dei soggetti che applicano i principi contabili IAS/IFRS, nonché delle conferme contenute in alcune successive risposte ad interpello (in particolare le nn. 106, 108 e 112 del 2022) che hanno delimitato gli *asset* che possono essere riallineati.

Nell'articolo è affrontata anche la tematica della modalità del recupero dell'imposta sostitutiva ai fini dell'affrancamento della riserva, non trattata dall'Agenzia delle entrate nella Circolare citata. Gli AA. sottolineano come la tematica assume particolare importanza alla luce del mutato orientamento (v. si deve tener conto di quanto già versato per il riconoscimento fiscale dei valori riallineati) ai fini della determinazione della base imponibile sulla quale l'imposta sostitutiva era stata determinata. Ritengono inoltre che devono essere utilizzati i criteri di carattere generale e quindi che siano alternativamente percorribili la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (riduzione delle ulteriori rate in caso di opzione per il versamento rateizzato) sia la presentazione di un'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 600/1973. (GR)

“Riallineamenti di marchi e avviamenti in caso di operazioni realizzative straordinarie”, di D. LIBURDI e M. SIRONI, ne Il fisco, 11/2022, pag.1020.

La L. n.234/2021 ha introdotto significative modifiche, che incidono retroattivamente sul disposto dell'art. 110, del D.L. n. 104/2020 (“Decreto Agosto”), in tema di rivalutazioni dei marchi e di riallineamento del valore dell'avviamento. Come noto, la norma originaria prevedeva la possibilità di rivalutare o riallineare detti *asset*, dietro pagamento di un'imposta sostitutiva (molto conveniente), da calcolarsi con aliquota pari al 3%, circostanza che, in considerazione appunto dei “valori” in gioco, ha indotto il legislatore ad intervenire con una modifica (discutibile) alla disciplina, che limita i benefici fiscali che si credevano acquisiti successivamente alle operazioni in questione. In estrema sintesi, la norma prevede: *i*) fissazione di un periodo di deducibilità fiscale dell'ammortamento relativo al maggiore valore iscritto pari a 50 periodi di imposta, in luogo dei 18 ordinariamente previsti, per le

imprese che non esercitano le ulteriori opzioni introdotte successivamente dalla L. n. 234/2021; *ii*) possibilità di mantenimento della deduzione relativa al maggior valore iscritto in seguito a rivalutazione o riallineamento nella misura di un diciottesimo per ogni periodo d'imposta, a condizione di effettuare il versamento di un'imposta sostitutiva in misura pari a quella stabilita dall'art. 176, comma 2-*ter*, del TUIR (a scaglioni, variabile dal 12 al 16%, in base all'ammontare dei valori oggetto di rivalutazione/riallineamento) al netto dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 110 già versata (cioè al netto del 3%); *iii*) facoltà di revocare, anche solo parzialmente, l'opzione precedentemente esercitata all'atto della rivalutazione o del riallineamento rispetto agli effetti fiscali della medesima. Queste misure non generano effetti solo rispetto ai soggetti che hanno esercitato le opzioni per la rivalutazione o il riallineamento ma anche nei confronti degli eventuali aventi causa di operazioni realizzative successive, che prevedono il trasferimento degli *asset* oggetto di rivalutazione/riallineamento. In tali situazioni è ben possibile il caso in cui il soggetto che ha operato la rivalutazione o il riallineamento degli *asset* realizzi una minusvalenza che, proprio in virtù della particolare tempistica di deducibilità dell'ammortamento del maggior valore rivalutato (o riallineato) di fatto prevede una inclusione anche delle minusvalenze realizzate. In pratica lo scopo delle disposizioni introdotte consiste in modo espresso nel trasferimento delle limitazioni introdotte anche ai soggetti acquirenti, da intendersi qui *latu senso*, al fine di preservare in modo complessivo il ben più ampio ambito temporale di deducibilità previsto dalle modifiche normative introdotte con la L. n. 234/2021. Gli AA. in questo intervento esaminano proprio queste fattispecie tenendo conto delle problematiche di natura fiscale che sulla scorta di quanto previsto in modo estremamente sintetico dalla norma non appaiono di semplice soluzione.

Gli AA. sottolineano in *primis* che il legislatore ha voluto disciplinare un meccanismo di assoluta "parificazione" tra dante causa e avente causa in operazioni straordinarie realizzative, che prescinde dalle vicende del bene, lasciando immutato il principio introdotto dalla L. n. 234/2021. In pratica, nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'impresa del bene/attività oggetto di rivalutazione/riallineamento, l'eventuale minusvalenza realizzata, fino all'ammontare corrispondente al residuo non ammortizzato della componente riallineata, non può essere dedotta per intero nel periodo d'imposta di realizzo ma deve concorrere alla determinazione del reddito imponibile IRES e del valore della produzione netta soggetto ad IRAP in quote costanti sul residuo periodo di ammortamento. Analogo fenomeno avviene nei confronti dell'acquirente/avente causa, nei cui confronti la quota di costo riferibile al residuo non ammortizzato del valore fiscale rivalutato/riallineato, al netto della minusvalenza deducibile in capo al cedente sulla medesima componente, resta deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento del dante causa. Tali previsioni, aventi evidenti finalità antielusive, comportano, nella sostanza, che il differimento della deduzione in 50 periodi di imposta venga "trasferito" sulla minusvalenza realizzata dal cedente ovvero, in modo complementare, sul costo ammortizzabile sostenuto dall'acquirente/avente causa. Sul punto gli AA. osservano correttamente che il legislatore ha mantenuto fermo il concetto di maggior valore fiscale che si è generato in capo al cedente per effetto delle opzioni esercitate nell'ambito del D.L. n. 104/2020: si applica perciò una sorta di "doppio binario" fiscale rispetto al quale il costo (o il valore di iscrizione) fiscalmente riconosciuto in via originaria continua a essere deducibile secondo le regole ordinarie mentre il maggior valore iscritto in conseguenza dell'opzione ex art. 110, D.L. n. 104/2020, può essere dedotto in quote costanti, nel più ampio termine di 50 periodi d'imposta. Sotto il profilo operativo, si renderà sempre necessario, nei casi di circolazione o trasferimento dell'*asset* rivalutato, creare un flusso informativo tra dante causa e avente causa, circa la posizione fiscale del bene. Gli *asset* interessati dalle disposizioni *de qua* sono connotati da una marcata posizione fiscale soggettiva che deve essere accuratamente vagliata dal soggetto che "riceve" il bene in questione, pena il rischio di operare la deducibilità di quote per ammortamenti in misura errata.

Vengono poi esaminati gli effetti delle altre operazioni straordinarie tipicamente neutrali quali fusioni, scissioni e conferimenti di azienda. Al riguardo, va valutato come e in che modo possa operare il disposto dell'articolo 110, comma 8-*ter*, del D.L. n.104/2020.

Nel caso di fusioni, si deve ritenere che trattandosi di un'operazione tipicamente neutrale non si verifica un fenomeno realizzativo rispetto ai beni che sono stati precedentemente oggetto di rivalutazione o riallineamento, con la conseguenza che in virtù del principio di successione universale in capo al soggetto incorporante sussiste pienamente la possibilità di attivare le ulteriori opzioni di cui al comma 8-*quater*, dell'art. 110, ovvero procedere con la revoca del comportamento

precedente o, alternativamente, con il pagamento dell'imposta sostitutiva "integrativa" sul maggior valore.

Più articolata si presenta l'ipotesi della scissione. In questo caso, infatti, è indubbio che l'asset oggetto di trasferimento mantiene la propria connotazione fiscale che si può fare entrare nella nozione di "posizione soggettiva" secondo l'accezione esplicitata anche dalla risoluzione n. 91/E del 2002 e l'articolo 110, comma 8-*quater* nulla esplicita circa la possibilità per l'avente causa di scegliere per l'integrazione del versamento dell'imposta sostitutiva oppure per la revoca della rivalutazione/riallineamento effettuata a suo tempo dal dante causa. In assenza di una specifica disposizione normativa vi sono comunque, a parere degli AA., elementi che farebbero propendere per la possibilità circa l'esercizio delle opzioni di cui si tratta in capo al soggetto beneficiario di una scissione. In primo luogo, sebbene non vi sia identità soggettiva tra colui che ha originariamente esercitato l'opzione e chi eventualmente potrebbe esercitare l'opzione del comma 8-*quater*, non appare possibile trascurare il già menzionato principio sostanziale di "successione a titolo universale" che riguarda anche tale tipo di operazione. Peraltro, si evidenzia come le disposizioni modificative dell'art. 110, D.L. n. 104/2020, introdotto dalla L. n. 234/2021, abbiano la chiara finalità di estendere il periodo di deducibilità fiscale degli ammortamenti relativi al maggior valore iscritto su determinate categorie di beni, consentendo al contempo e su base facoltativa, di mantenere un più ridotto periodo di ammortamento fiscale di tali componenti a fronte della corresponsione di un'integrazione dell'imposta sostitutiva senza introdurre però alcuna penalizzazione in materia di limitazione circa l'ammontare della quota deducibile di ammortamento. Se si pervenisse, infatti, alla conclusione per cui in caso di scissione si impedisse l'esercizio di una delle opzioni (pagamento maggiore imposta o rinuncia) consentite dal comma 8-*quater* in capo al beneficiario, si arriverebbe di fatto a una limitazione eccessiva rispetto alle finalità delle disposizioni in commento. Tale impostazione potrebbe riscontrarsi anche nel caso in cui la scelta sia quella della rinuncia dell'opzione originariamente esercitata dal soggetto scisso effettuata dal beneficiario: in questo caso spetterebbe a quest'ultimo un credito per imposte sostitutive pagate da altro soggetto a fronte di un mutamento di valore fiscale riconosciuto per un bene trasferito nell'ambito di una scissione. Infine, con riferimento alle operazioni di conferimento di azienda dovrà essere compresa la valenza di quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate in materia di non trasferibilità dell'avviamento originariamente iscritto in capo al conferente: in tale occasione, l'Amministrazione finanziaria affermò in via interpretativa che, data l'intrasferibilità dell'avviamento originariamente iscritto dal conferente, qualora questi avesse effettuato il riallineamento previsto all'art. 15 comma 10, del D.L. n.185/2008, spettava a questo soggetto proseguire la deduzione del maggior valore fiscale dell'avviamento riallineato e cancellato per via extracontabile. In conseguenza e coerenza di tale aspetto, si deve ritenere che le eventuali opzioni (integrazione imposta sostitutiva o rinuncia al maggior valore fiscale) di cui al comma 8-*quater*, spetteranno per l'avviamento sempre al conferente: così nel caso di integrazione dell'imposta sostitutiva egli potrà procedere alle deduzione extracontabile del maggior valore in diciottesimi mentre qualora eserciti la rinuncia si vedrà riconosciuto un credito d'imposta pari a quanto originariamente versato per imposta sostitutiva e il conseguente disconoscimento fiscale del maggior valore dell'avviamento.(WR)

“Rivalutazione: su riserve in sospensione e base imponibile dell'imposta sostitutiva l'Agenzia cambia indirizzo”, di D. LIBURDI e M. SIRONI, ne Il fisco, 14/2022, p.1325.

In questo intervento gli AA. si soffermano sui chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate (AdE) con la Circolare n. 6/E/2022 in materia di rivalutazione e riallineamento, che contiene i primi commenti sulla disciplina introdotta con la Legge di bilancio 2022, modificando in alcuni punti sensibili le indicazioni contenute nella bozza posta in consultazione lo scorso 23 novembre 2021.

Di particolare interesse è il cambio di rotta sugli effetti fiscali delle operazioni straordinarie sul saldo attivo di rivalutazione. Al riguardo, infatti, l'AdE, superando la discutibile posizione espressa nel 2019, afferma che il vincolo di sospensione cessa esclusivamente nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione sia attribuito, anche indirettamente o di fatto, al socio o al partecipante, in assenza dell'affrancamento delle riserve gravate dal predetto vincolo in sospensione d'imposta con la conseguenza che devono considerarsi fenomeni rilevanti ai soli fini impositivi gli utilizzi della riserva che sottendono (o da cui conseguono), anche indirettamente o di fatto, un effetto di sostanziale

attribuzione di tali riserve ai soci e/o ai partecipanti. L'Agenzia si riserva, in ogni modo, il potere di sindacare, in virtù del principio generale di divieto di abuso del diritto, le operazioni straordinarie per effetto delle quali il saldo attivo viene sostanzialmente attribuito ai soci o partecipanti, pur non ponendo esemplificazioni sulla natura di tali atti.

Altro cambio di orientamento significativo contenuto nella citata circolare, rispetto alla bozza per la consultazione, riguarda la base imponibile dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta, che l'AdE, anche alla luce della posizione espressa dalla giurisprudenza di legittimità, riconosce essere quella del saldo attivo di rivalutazione così come iscritto nel passivo di bilancio e quindi al netto dell'imposta sostitutiva del 3% già versata sui maggiori valori.

Il documento di prassi contiene anche alcune conferme sulle indicazioni emerse in prima lettura. Gli AA. esaminano quelle relative ai fabbricati, al riscatto dei beni precedentemente condotti in leasing, alla rinuncia agli effetti della precedente rivalutazione e ad alcuni aspetti di natura procedimentale.

Fabbricati

Poiché in base alle disposizioni contenute nel D.L. n. 104/2020, non è necessario procedere alla rivalutazione osservando il principio delle "categorie omogenee", ma era possibile rivalutare i singoli beni, detto principio non può comunque essere esteso all'ipotesi in cui un cespite immobiliare venga frazionato.

Nel documento di prassi in esame si afferma, infatti, che la rivalutazione deve essere effettuata assumendo il fabbricato nella sua interezza da un punto di vista catastale, non essendo consentita la procedura in modo parziale e riferibile ad una sola zona dell'immobile.

Riscatto dei beni precedentemente in leasing

L'Agenzia ribadisce che la rivalutazione dei beni in *leasing* non è consentita quando il bene non figurava tra quelli in proprietà con riferimento al bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Non viene considerata la possibilità che, per effetto dell'indicazione nella documentazione di bilancio dei beni condotti in *leasing*, gli stessi possano di fatto figurare come *asset* già in un momento precedente a quello di effettivo riscatto e dunque di acquisizione in proprietà.

Rinuncia agli effetti della precedente rivalutazione

Una interessante indicazione ha riguardato il caso di una società che aveva effettuato la rivalutazione ex art. 1, comma 696 e ss., della L. n. 160/2019 versando la prima rata dell'imposta sostitutiva e chiedendo però all'AdE la possibilità di rinunciare a detta rivalutazione (più onerosa) rispetto a quella prevista dal D.L. n. 104/2020, compensando il versamento effettuato a valere sull'imposta sostitutiva in base alla nuova "rivalutazione". L'Agenzia, considerando che la rivalutazione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e non con il versamento dell'imposta sostitutiva e che la dichiarazione non era stata ancora presentata, ritiene che sia possibile rinunciare agli effetti della precedente rivalutazione al fine di ottenere gli effetti della nuova. Per quanto riguarda il riconoscimento delle somme versate per effetto della precedente rivalutazione, si afferma che, in assenza della possibilità di compensazione, l'imposta in questione potrà essere richiesta unicamente a rimborso.

Aspetti di natura procedimentale

Per quanto concerne gli aspetti di natura procedimentale, viene confermato che, ai fini del perfezionamento della rivalutazione, risulta irrilevante il versamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori, in considerazione del fatto che la stessa può evidentemente essere iscritta a ruolo ovvero sanata da parte del contribuente mediante la procedura di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Infine, la circolare afferma altresì come, in caso di comportamenti difformi seguiti dai contribuenti, non saranno applicate sanzioni, ma il vero tema, come sottolineano gli AA., è comprendere come i contribuenti dovranno comportarsi al fine di recuperare somme *medio tempore* versate ovvero opzioni non espresse, considerando che i chiarimenti dell'Agenzia sono giunti oltre il termine massimo per integrare a tutti gli effetti le dichiarazioni già presentate. (WR)

“L'opzione per il riallineamento in sede di FTA degli IAS/IFRS” di L. MIELE e A. ALBERTI, in Corr. Trib. 4/2022, pag. 316

Nell'articolo, dopo un breve *exkursus* sulla disciplina del riallineamento in sede di FTA dei principi contabili internazionali e sui documenti di prassi ad essa relativi, si sofferma sull'orientamento emerso in una recente risposta ad interpello che non risulta ancora pubblicata.

Gli AA. partono dalla circolare n. 8/E/2010, in cui l'Agenzia aveva chiarito che il contribuente che non avesse esercitato l'opzione entro i termini per la trasmissione della dichiarazione riferita al periodo di imposta antecedente a quello di prima adozione dei principi contabili internazionali o che avesse commesso degli errori di calcolo nel riallineamento avrebbe, in ogni caso, potuto avvalersi dello strumento della dichiarazione integrativa, al fine di porre rimedio a errori e omissioni commessi in sede di dichiarazione originaria nella quale è già stata esercitata l'opzione per la disciplina del riallineamento, entro i termini per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Con la risposta ad interpello n. 281 del 21/4/2021, l'Amministrazione approva il comportamento tenuto dall'istante che, nell'obiettiva condizione di incertezza circa il corretto trattamento fiscale da riservare ad alcune fattispecie occorse in sede di *transition* ai principi contabili internazionali, dichiara di aver esercitato una sorta di opzione "di carattere prenotativo" al fine di risultare tempestivo nell'esercizio della propria manifestazione di volontà, in attesa dell'istanza presentata. L'Agenzia si trova concorde con il contribuente sul fatto che il medesimo potrà correggere i dati secondo le ordinarie modalità previste in materia di presentazione della dichiarazione integrativa.

Più significativa la risposta ad una istanza di interpello non ancora pubblicata in cui l'Agenzia appare propensa ad una sostituzione tra gli istituti esperibili da parte del contribuente: e cioè, se l'istituto della dichiarazione integrativa non risulta più fruibile, si apre uno spazio per quello alternativo della remissione in *bonis*.

Tale istituto consente l'esercizio di un'opzione tardiva, purché effettuata entro la prima dichiarazione utile rispetto a quella in cui l'esercizio si sarebbe dovuto correttamente effettuare.

Il nuovo orientamento formatosi sembra doversi intendere come un superamento non solo della storica impostazione espressa nella citata circolare n. 8, in merito alla sopravvenuta impossibilità di fare ricorso all'istituto della dichiarazione integrativa, ma anche alla più recente risposta 281, sopra citata, dal momento che la possibilità di manifestare un'opzione tardiva con l'istituto della remissione in *bonis* priva di fondamento la scelta di una opzione prenotativa.

L'istituto della remissione in *bonis*, che peraltro, è concepito per una prima opzione tardiva e non per la correzione di errori o omissioni occorse, lascerebbe però aperti due interrogativi.

Il primo è se l'istituto della dichiarazione integrativa continui a risultare una via percorribile per emendare errori di carattere contenutistico che potrebbero determinarsi nel computo del riallineamento. Trattandosi di correzioni di dichiarazioni di scienza e non di modifiche a una manifestazione di volontà già occorsa, gli AA. non rinvengono limiti a tal proposito.

Il secondo è se si salvaguardino comunque i comportamenti dei contribuenti che, manifestando un legittimo affidamento verso il principio espresso nella risposta 281, hanno ritenuto praticabile la strada della dichiarazione integrativa e non quella della remissione in *bonis*. (EM)

“La fiscalità a regime e in sede di FTA degli strumenti finanziari derivati per i soggetti IAS/IFRS”, di V. RUSSO, ne Il fisco 17/2022, p. 1624.

Per i soggetti IAS/IFRS la fiscalità diretta degli strumenti finanziari derivati di copertura è da sempre connotata da un notevole grado di incertezza, stante i pochissimi chiarimenti di prassi emanati nel corso degli anni. I problemi interpretativi che attengono sia la fiscalità a regime sia la gestione della FTA riguardano in primo luogo la qualificazione dello strumento finanziario derivato e la necessità di effettuare il *test ex art. 5*, D.M. 8 giugno 2011, per verificare se lo stesso sia assimilabile a un'azione o ad un'obbligazione. Inoltre, persistono ancora numerosi dubbi interpretativi, che sono esaminati in questo intervento dall'A., e che riguardano: a) la rilevanza fiscale gli strumenti finanziari derivati iscritti in fase di FTA; b) la configurabilità dei derivati già in essere alla data di FTA quali operazioni pregresse.

L'A. prende spunto da alcuni documenti pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate (AdE), in particolare le risposte ad interpello nn. 114 e 116 del marzo 2022, in cui l'Amministrazione finanziaria ha fornito importanti chiarimenti sui regimi fiscali dei derivati non di copertura che, se da un lato, consentono di risolvere alcune questioni interpretative, dall'altro, sollevano ulteriori interrogativi.

Qualificazione degli strumenti finanziari derivati

Il tema della corretta qualificazione degli strumenti finanziari derivati è stato affrontato dall'AdE in due recenti risposte: la n. 114/2022, per quanto concerne la fase di FTA, e la n. 116/2022 per quanto riguarda la fiscalità a regime. Il percorso argomentativo seguito dall'Agenzia è stato il seguente: a) "lo strumento può qualificarsi fiscalmente come "azione o titoli assimilati", in base all'articolo 44, comma 2, lettera a, del TUIR?"; b) in caso di risposta negativa al quesito precedente, la qualificazione rilevante è quella di bilancio.

In pratica, il primo tassello interpretativo introdotto all'Amministrazione finanziaria consiste nella necessità di condurre sempre una verifica preliminare volta a scongiurare che lo strumento finanziario configuri fiscalmente un'azione indipendentemente dalla circostanza che si tratti di uno strumento primario o di un derivato. Ai fini IRES, in caso di disallineamento tra qualificazione contabile IAS/IFRS *compliant* e la qualificazione fiscale dello stesso (similare alle azioni o obbligazioni) prevale la qualificazione fiscale in applicazione dell'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011 e dell'art. 44, comma 2, del TUIR.

La risposta in esame richiama i chiarimenti forniti in ordine alla qualificazione degli strumenti finanziari ai fini delle imposte sui redditi dalla risoluzione n. 30/E del 2019. Questo documento di prassi aveva ad oggetto l'individuazione della corretta qualificazione fiscale degli *Additional Tier One* (AT1), strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi da banche e qualificati come equity in base allo IAS 32 ma considerati diversi dalle azioni in base al combinato disposto dell'articolo 5, del D.M. 8 giugno 2011, e dell'articolo 44, comma 2, del TUIR. In questa sede è stato in particolare chiarito che anche per i soggetti IAS/IFRS, ai fini della classificazione fiscale gli strumenti finanziari in termini di azioni e titoli similari, è necessario che la relativa remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente. In tal senso la sussistenza del già menzionato requisito è sufficiente di per sé a classificare lo strumento finanziario come titolo azionario o similare. Su questi presupposti, nella risposta n. 116/2022 si afferma che *"limitatamente ai contratti di opzione oggetto di istanza, non si ravvisa una partecipazione diretta o indiretta ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo..., pertanto si ritiene che i "Contratti Rilevanti" non siano dotati delle caratteristiche per essere considerati fiscalmente quali strumenti finanziari similari alle azioni, ex articolo 44, comma 2, lett. a), del TUIR."* Quindi, proseguendo nell'iter argomentativo, avendo escluso che questi strumenti abbiano natura di azioni o titoli similari ai fini fiscali, l'AdE ritiene rilevante la qualificazione di bilancio dello strumento finanziario come strumento finanziario derivato, affermando che *"le valutazioni al fair value dei "Contratti Rilevanti" sono fiscalmente rilevanti ai sensi degli articoli 83 e 112 comma due e tre bis del TUIR"*. L'A. ritiene condivisibile nel merito le conclusioni raggiunte dall'Amministrazione finanziaria pur restando perplesso sull'iter argomentativo descritto. Infatti, a differenza della citata risoluzione n. 30/E del 2019, gli strumenti finanziari oggetto della risposta n.116/2022 sono strumenti qualificati in bilancio come strumenti finanziari derivati ed è proprio questa qualificazione contabile che esclude la possibilità che lo strumento attribuisca un diritto alla partecipazione agli utili. In questo senso, forse, sarebbe stato più coerente fondare la risposta sull'applicazione agli strumenti finanziari qualificati del bilancio come strumenti finanziari derivati delle disposizioni dell'art. 112 del TUIR, senza alcuna necessità di verificare preliminarmente la qualificazione fiscale dello strumento in termini di azione o titolo similare, a norma dell'art. 5, del D.M. 8 giugno 2011. Lo stesso percorso interpretativo sembra desumersi dalla risposta al primo quesito nella risposta n. 114/2022, in cui si legge che la stessa è resa *"nel presupposto della corretta rappresentazione di detti strumenti qualificati derivati speculativi e non assimilabili alle azioni ai sensi dell'art. 44 del TUIR"*.

Regole per la FTA agli IAS/IFRS

Nella risposta n. 114/2022 l'AdE rende un chiarimento molto atteso che consente di far luce su un aspetto finora molto dibattuto e cioè l'applicabilità o non applicabilità in sede di FTA degli IAS/IFRS da parte di un soggetto OIC *Adopter* delle norme previste per gestire la fiscalità in sede di FTA dei singoli *standard* contabili. L'Agenzia, come spiegato dall'A., conclude in senso negativo, negando tale possibilità. Le regole fiscali della FTA sono contenute nell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2005, e sono volte a sancire la neutralità delle rettifiche operate in sede di *transition* in contropartita della riserva di patrimonio netto, e nell'articolo 15 del D.L. n.185/2008. Quest'ultima disposizione, al dichiarato fine di evitare che il passaggio dalle vecchie alle nuove regole possa determinare salti o duplicazioni d'imposta, dispone che per le operazioni che hanno assunto rilevanza fiscale negli esercizi precedenti in base a regole di qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale

diverse da quelle di bilancio (cosiddette “operazioni pregresse”) non trova applicazione il principio di derivazione rafforzata sugli effetti patrimoniali e reddituali di tali operazioni che si manifestano nei periodi di imposta successivi. Occorre quindi gestire in neutralità le operazioni già in essere alla data di transizione agli IAS/IFRS se qualificabili “operazioni pregresse”, con la conseguenza che tali operazioni vanno gestite in doppio binario civilistico e fiscale fintantoché non esauriscono i loro effetti reddituali e patrimoniali. Accanto a questo regime generale di neutralità si sono stratificate poi una serie di norme che regolano la transizione ai singoli principi contabili, come per esempio quelle dettate dal D.M. 10 gennaio 2018, che ha disciplinato il passaggio dallo IAS 39 all'IFRS 9. Al riguardo, era sorto il dubbio se tali previsioni avessero una portata più generale e quindi trovassero applicazione anche nel caso in cui la *FTA* dell'IFRS 9 derivasse dalla *transition* agli standard contabili internazionali. Nella risposta in commento l'AdE risolve negativamente il dubbio affermando che risulta non applicabile l'art. 6, comma 2, del D.M. 10 gennaio 2018 (cosiddetto Decreto IFRS 9) considerato che tale Decreto non ha ad oggetto la transizione dalla rappresentazione OIC *compliant* a quella IAS/IFRS *compliant* bensì è finalizzato a fornire soggetti IAS/IFRS apposite disposizioni di coordinamento per l'applicazione delle norme del TUIR. L'A. osserva che la lettura fornita dall'Amministrazione finanziaria ha una portata che va oltre il tema specifico degli strumenti finanziari derivati e determina la non applicabilità in sede di *FTA* generale di tutte le disposizioni regolanti la *FTA* dell'IFRS 9, come ad esempio le regole di realizzo atipico o il regime di rilevanza fiscale dell'*Expected Credit Loss*.

Gestione dei derivati non di copertura in sede di FTA

Quindi, chiarito che il regime applicabile in caso *FTA* generale agli IAS/IFRS è quello previsto dal combinato disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2005 e dall'art. 15 del D.L. n. 185/2008, l'Agenzia precisa che, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Circ. n. 33/E/2009, per verificare se trova applicazione il regime di neutralità (con conseguente gestione del doppio binario) è necessario valutare se sussistono in concreto i requisiti per qualificare le operazioni come “pregresse”. L'Agenzia, inoltre, chiarisce che in sede di prima adozione dei principi contabili internazionali per i derivati speculativi, non rilevati precedentemente in bilancio, opera il principio di derivazione rafforzata in base al quale assumono piena rilevanza fiscale i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati nel bilancio IAS *compliant*, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli del TUIR. Inoltre, e a parere dell'A. è probabilmente questo il passaggio più critico della risposta, avendo la società rilevato il *fair value* delle *put options*, in sede di *first recognition*, in contropartita dell'incremento del costo della quota di partecipazione già acquistata e in contropartita della riserva negativa priva di valenza reddituale, non sarebbe possibile la deduzione del *fair value* negativo degli strumenti derivati non imputati a conto economico. Al riguardo, l'A. oltre a nutrire forti dubbi sulla coerenza della conclusione circa la non configurabilità dell'operazione come pregressa, ritiene che l'ultima precisazione, volta a negare il riconoscimento fiscale alla valutazione in sede di *FTA*, sembra essere la controprova del *vulnus* di sistema che tale conclusione genera. Infatti, la valutazione al *fair value* del derivato in sede di *FTA*, rilevata in contropartita della riserva da *FTA*, non è altro che la sintesi delle valutazioni al *fair value* che lo stesso derivato avrebbe avuto in bilancio laddove la società già avesse adottato gli IAS/IFRS nella redazione del bilancio di esercizio. In questo caso, tali componenti positive e negative avrebbero concorso al reddito imponibile ai fini IRES, a norma dell'articolo 112, commi 2, 3 e 3-bis del TUIR. Pertanto, l'assegnare rilevanza fiscale alle valutazioni successive del derivato in assenza del riconoscimento fiscale di quelle degli esercizi precedenti (in cui la società non aveva rilevato in bilancio il derivato) appare un fenomeno di tassazione anomala. L'A. è dell'avviso che il derivato non di copertura, rilevato in sede di *FTA*, integri un'operazione pregressa e come tale andrebbe gestita in neutralità. (WR)

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Dottrina

“Profili tributari dei fondi di previdenza complementare in ambito transnazionale: la tassazione in capo ai lavoratori”, di C. QUARTANA, M. CISALE e P. MALETTI, in Fisc. Comm. Int. 4/2022, p. 40.

Gli AA. esaminano alcune pronunce dell'Amministrazione finanziaria (risposte n. 150/2020, n. 471/2020 e n. 137/2021), delle prestazioni erogate, da fondi pensione esteri, a soggetti residenti in Italia, che determinano un trattamento fiscale più penalizzante rispetto a quello previsto per i fondi italiani dal D.Lgs. n. 252/2005. Secondo l'Amministrazione finanziaria, a tali prestazioni può applicarsi la disciplina fiscale agevolata di cui al D.Lgs. n. 252/2005, soltanto se erogate da fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 e che risultano autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attività transfrontaliera, in ogni caso solo per le adesioni effettuate nel territorio dello Stato e per le risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni (art. 15-ter, D.Lgs. n. 252/2005). Per poter applicare il trattamento fiscale agevolato previsto per le prestazioni pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005 anche ai fondi esteri, pertanto, risulta decisivo il fatto che il fondo estero sia stato autorizzato allo svolgimento dell'attività transfrontaliera e limitatamente alle adesioni effettuate in Italia e per le risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni. Ad avviso degli AA., una soluzione per non discriminare i fondi pensione esteri che non svolgono attività transfrontaliera, potrebbe ravvisarsi nell'art. 24-ter del TUIR, introdotto per favorire gli investimenti i consumi ed il radicamento nei comuni del Sud Italia, che prevede la possibilità di esercitare un'opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno. (SG)

Prassi Amministrativa

Agevolazioni – Regime speciale per lavoratori impatriati – Rientro in Italia a seguito di distacco all'estero disposto contestualmente all'assunzione - Preclusione

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 marzo 2022, n. 119, nel sito web www.eutekne.it.

L'Agenzia chiarisce che nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro in Italia, il beneficio non spetta in presenza del medesimo contratto presso il medesimo datore di lavoro.

Tale preclusione sussiste anche qualora, come nel caso di specie il distacco all'estero sia stato disposto contestualmente all'assunzione del lavoratore.

Nel caso di specie, dalla documentazione integrativa risultava che, al rientro in Italia del dipendente, il rapporto di lavoro verrebbe regolato dal medesimo contratto stipulato al momento dell'assunzione e che il rientro avverrebbe presso il medesimo datore di lavoro che aveva assunto il lavoratore.

La riscontrata continuità delle originarie condizioni contrattuali in essere al momento dell'espatrio preclude quindi, ad avviso dell'Agenzia, l'accesso al regime agevolato.

Agevolazioni – Regime impatriati – Prestazione di lavoro dipendente in modalità *remote working* per conto di datore di lavoro con sede all'estero – Rientro in Italia alle dipendenze della medesima impresa

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 marzo 2022, n. 157, nel sito web www.eutekne.it.

La nuova formulazione dell'art. 16, D.Lgs. 147/2015, come modificato dall'art. 5, comma 1, del DL 34/2019, non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello stato; possono quindi accedere all'agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero.

L'Agenzia evidenzia come in presenza di datore di lavoro estero sia possibile fruire dell'agevolazione direttamente nella dichiarazione dei redditi, compilando la casella "casi particolari" del quadro C del modello 730 o RC del modello REDDITI PF e indicando il reddito di lavoro dipendente nella misura ridotta, senza che vi sia l'obbligo di comunicazione preventiva al datore.

Regime speciale per lavoratori impatriati – Attività lavorativa prestata all'estero di posizione di distacco

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 marzo 2022, n. 159, nel sito web www.eutekne.it.

L'Agenzia delle entrate ha negato il beneficio previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 147/2015 per i c.d. impatriati a un lavoratore distaccato all'estero e poi rientrato in Italia con un diverso inquadramento contrattuale, in quanto, nel caso di specie, non era possibile ravvisare il requisito della "discontinuità lavorativa". Nel caso in esame il lavoratore, assunto come dipendente della società italiana del gruppo, era stato distaccato presso la consociata francese per poi rientrare in Italia dal 1° gennaio 2021 presso la *branch* italiana con un nuovo ruolo. L'Agenzia ha, infatti, osservato che, indipendentemente dal nuovo ruolo assunto dal dipendente al rientro in Italia e dalla revisione della retribuzione, i termini e le condizioni contrattuali, così come il datore di lavoro, rimanevano di fatto immutati.

Cittadino britannico – Fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi di imposta

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 6 aprile 2022, n. 172, nel sito web www.eutekne.it.

Con la risposta a interpello, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto ammissibile l'esercizio dell'opzione per la proroga del regime degli impatriati da parte di un cittadino britannico che ha fruito del regime per il quinquennio 2016-2020 e ha versato l'imposta di accesso alla proroga, nel rispetto del termine del 30 agosto 2021 (valido per i soggetti il cui primo quinquennio agevolato si è concluso il 31 dicembre 2020).

Regime speciale per i lavoratori impatriati – Dirigente di una società multinazionale che intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia per svolgere in modalità *remote working* l'attività lavorativa a favore del proprio dato di lavoro estero

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 8 aprile 2022, n. 186, nel sito web www.eutekne.it.

L'Agenzia precisa che non risulta preclusiva dell'accesso al regime la circostanza che l'attività lavorativa sia resa a beneficio del proprio datore di lavoro estero in virtù di un preesistente contratto di lavoro dipendente, né quella per cui durante gli ultimi due periodi d'imposta antecedenti il trasferimento in Italia l'attività lavorativa sia stata svolta in distacco presso una sede estera diversa dalla sede principale, nonché quella per cui il ruolo apicale sia esercitato in modalità *remote working*.

IVA

Dottrina

“IVA indetraibile da pro-rata: la deducibilità per cassa e le possibili azioni di recupero” di M. LEO, in Corr. Trib. 4/2022, pag. 323.

L'A. commenta la sentenza n. 20435/2021 della Corte di Cassazione che, in merito al trattamento dell'IVA indetraibile da pro-rata, ai fini delle imposte sui redditi, ha ribadito la natura di costo generale di esercizio, affermandone, però, la deducibilità per cassa ai sensi dell'art. 99 del TUIR diversamente dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria che ha sempre sostenuto la deducibilità nel rispetto del principio di competenza. La Suprema Corte sembra, peraltro, sostenere che tale lettura debba interessare qualsiasi ipotesi di indetraibilità da pro-rata, che sia o meno del 100%, con ciò ponendosi in contrasto con la prassi amministrativa che, conformandosi nel considerare quale costo generale (e non onere accessorio di diretta imputazione) l'IVA indetraibile da pro-rata non totalitario, ne aveva

ammesso l'imputazione diretta al costo quantomeno nelle ipotesi di pro-rata totalitario. Secondo l'A., l'applicazione generalizzata di tale pronuncia potrebbe portare, oltretutto a complicazioni applicative, anche ad eventuali accertamenti volti al recupero dell'imposta non dedotta nel periodo di corresponsione. (SG)

“Servizi finanziari, quale futuro per l'IVA” di D. SALARI e M. PULCINI, in Strum. Fin. e fisc. 58/2022, pag. 73

Gli AA. dopo aver effettuato un interessante excursus sul trattamento IVA dei principali prodotti bancari ed assicurativi attualmente vigenti, si sono soffermati sull'iniziativa dell'Unione Europea volta a superare ed innovare le norme della Direttiva IVA UE 112/2006.

La Commissione UE ha avviato nel giugno del 2019 uno studio sulla riforma IVA di tali servizi, che avrebbe dovuto trovare attuazione entro il 2021.

A condivisibile parere degli AA, tale riforma va vista positivamente, in quanto rappresenta un'opportunità per porre rimedio alla considerevole distanza che caratterizza la differenza di velocità tra la formulazione letterale delle norme e l'avanzamento della tecnologia, che ha fortemente innovato le connotazioni dei predetti servizi, soprattutto in termini di modalità di fruizione (on line, via internet banking, via home banking, ecc.).

Inoltre, nel mercato di riferimento sono state introdotti nuove tipologie di operazioni e prodotti finanziari prima non presenti. (GR)

Prassi Amministrativa

IVA – Sale and lease back – Consulenza giuridica n. 956-91/2021 non pubblicata – Trattamento fiscale.

Istanza di consulenza giuridica, Assilea Associazione, nel sito web www.assilea.it

Partendo dalla sentenza della Suprema Corte 27 aprile 2021, n. 11023 che affermava che la vendita in seno ad un *sale and lease back* non si qualifica ai fini IVA quale concessione di bene, in palese contraddizione con la Circolare 218/E del 30 novembre 2000, è stata prodotta una istanza di consulenza giudica volta a ricevere conferma, stante appunto l'incertezza interpretativa creatasi con la sentenza di cui sopra e le indicazioni rese nella citata Circolare n. 218/E, in ordine alla qualifica, quale cessione di bene ai fini IVA, dell'operazione di vendita realizzata in seno alla fattispecie contrattuale, nota come *sale and lease back*.

A tale proposito si ricorda che nella citata circolare 2018/2000 è stato precisato che il trattamento da riservare, ai fini fiscali, ai rapporti che scaturiscono da un contratto di *lease back* ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è il seguente:

- cessione, nei confronti della società di leasing, del bene oggetto del contratto: l'operazione è soggetta a IVA, ricorrendo sia il presupposto oggettivo che quello soggettivo (l'utilizzatore del contratto di *lease back* è soggetto esercente attività commerciale);
- concessione in leasing del bene: l'operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA in quanto ricorrono sia il presupposto soggettivo che quello oggettivo (prestazione di servizi resa dietro corrispettivo), con applicazione, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972, dell'aliquota che sarebbe applicabile alla cessione del bene oggetto del contratto. Trattandosi di prestazione di servizi, il momento di effettuazione dell'operazione coincide con il pagamento del corrispettivo, dal che consegue che il tributo va applicato sui canoni periodicamente addebitati all'utilizzatore;
- riscatto del bene: qualora l'utilizzatore si avvalga della facoltà di riscattare il bene al termine del contratto si concretizza, ai fini IVA, una operazione di cessione imponibile. La fattura emessa dalla società di leasing, relativa alla quota di riscatto, dovrà recare, quindi, l'indicazione dell'imposta applicata.

Con la risposta l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il principio della Suprema Corte di Cassazione è un principio interpretativo che trae dichiaratamente origine dalla posizione espressa, a livello sovranazionale, dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 27 marzo 2019, causa C-201/19 e che, poiché la questione che la Corte di Giustizia UE affronta nella predetta sentenza – richiamata dalla Corte di Cassazione – non attiene direttamente alla disciplina applicabile, ai fini IVA, alle operazioni intercorrenti nell’ambito di un’operazione di *sale and lease back* tra l’utilizzatore e l’impresa di *leasing*, ne consegue che i principi espressi nella sentenza unionale richiamata non possono essere applicati in via generalizzata, *sic et simpliciter*, a tutte le operazioni di “*sale and lease back*”.

Ma non solo, l’Agenzia delle entrate afferma che comunque nel qualificare, ai fini IVA, una determinata operazione di *sale and lease back* come operazione composta da cessione di beni e prestazione di servizi ovvero come unica operazione a scopo di finanziamento, è necessario valutare attentamente le singole clausole contrattuali per individuare la concreta regolamentazione del rapporto che le parti hanno inteso stabilire e, dunque, il conseguente trattamento fiscale, avendo particolare riguardo alle prerogative in capo all’utilizzatore del bene concesso in *leasing*.

L’Amministrazione finanziaria è quindi dell’avviso che “ai fini del regime IVA applicabile all’operazione di *sale and lease back*, sono da ritenersi tuttora validi e applicabili i chiarimenti resi con la circolare n. 218 del 2000, nei casi in cui, dalla disamina della singola fattispecie contrattuale, sia possibile individuare elementi “sintomatici”, di una effettiva cessione del bene dal cedente/utilizzatore alla società di *leasing*”.

IVA – Somme versate in attuazione di accordi transattivi - Rilevanza

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 22 aprile 2022, n. 212, nel sito web www.eutekne.it

Le somme versate in attuazione di accordi transattivi sono assoggettate ad IVA con aliquota ordinaria.

Il caso esaminato riguarda una controversia tra due società che decidono di porre fine alla lite mediante versamento di una somma forfetaria a titolo di impegno assunto da una delle parti a rinunciare al contenzioso instaurato al fine di ottenere il risarcimento dei danni.

L’Agenzia richiama la giurisprudenza comunitaria, secondo la quale una prestazione di servizi è effettuata “a titolo oneroso” e, pertanto, configura un’operazione soggetta a IVA solo quando tra l’autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale prestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario.

In questo caso è presente il nesso di sinallagmaticità tra l’obbligo di non fare (non proseguire la lite) e la somma versata. Il corrispettivo, pertanto, è da assoggettare ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

IVA – *Sale and lease back* – Trattamento fiscale

Cass., sez. V, 27 aprile 2021, n. 11023, nel sito web www.cortedicassazione.it

La Corte, nel pronunciamento relativo alla qualificazione ai fini IVA della fattispecie contrattuale *sale and lease back* che aveva ad oggetto una nave destinata all’esercizio di attività commerciale di noleggio ha chiarito che: “in tema di IVA, la nozione di <<cessione del bene>> quale presupposto impositivo, in forza di interpretazione conforme del diritto interno a quello sovranazionale, si riferisce non al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto interno bensì a qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale con la quale una parte autorizzi l’altra a disporre di fatto come se ne fosse il proprietario, spettando al giudice di merito determinare, caso per caso, in relazione

alla singola fattispecie, se una data operazione comporti il trasferimento del detto potere”, e che non costituisce <<cessione di bene>> imponibile la vendita in seno a *sale and lease back*. A tale complessa ed unitaria operazione negoziale, con causa concreta finanziaria (il fine di aumentare la liquidità del venditore-utilizzatore), non consegue difatti il trasferimento del bene materiale da una parte (il venditore-utilizzatore) all'altra (l'acquirente-concedente) tale che, la seconda, possa dirsi autorizzata a disporre di fatto come se ne fosse la proprietaria in ragione della permanenza del bene stesso nella disponibilità del venditore che, invece, lo utilizza ininterrottamente”.

Tralasciando la specificità del caso esaminato, si ricorda che il principio interpretativo recato dalla sentenza trae origine dalla posizione espressa, a livello sovranazionale dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 27 maggio 2019, causa C-201/18 Mydibel SA, che si poneva in contraddizione con quanto espresso dall'Agenzia nella Circolare n. 218/E del 30 novembre 2000

IVA – Importi dovuti a titolo di arricchimento senza causa - Esclusione

Cass., sez. trib. 31 marzo 2022, n. 10942, nel sito web www.eutekne.it.

La Corte ha ritenuto che le somme percepite a titolo di indennizzo a seguito di indebito arricchimento ex art 2041 c.c. non rappresentino un “corrispettivo economico” ma assolvano a una funzione meramente risarcitoria. Ne consegue l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IVA in carenza di un nesso diretto e immediato tra la prestazione resa e l'indennizzo medesimo.

REGISTRO (Imposta di)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Registro (imposta di) – Riqualficabilità degli atti di cessione d'azienda – Art. 20 DPR 131/86

Cass., sez. V civ. 31 marzo 2022, n. 10283, nel sito web www.cortedicassazione.it.

Con l'ordinanza la Suprema Corte rimette alla Corte UE l'art. 20 del DPR 131/86 che nella versione riformulata dall'art. 1, comma 87, della L. 205/2017 (e reso retroattivo dall'art. 1, comma 1084 della L. 145/2018), contrasta con il diritto dell'unione (artt. 5 n. 8 della Direttiva 77/388/CE e 19 della Direttiva 2006/112/CE), ove impone all'Amministrazione finanziaria di qualificare l'operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto, in tal modo impedendo di qualificare come azienda, ai fini IVA, le plurime cessioni di beni artificialmente scomposte in una pluralità di atti.

Secondo la Corte, la norma si porrebbe in contrasto con l'orientamento della Corte di giustizia secondo cui deve considerarsi azienda, ai fini IVA, anche un insieme di beni ceduti artificialmente con atti separati, atteso che, per individuare l'azienda, è necessario guardare all'operazione economica, tenendo conto anche delle intenzioni del contribuente. In questa ottica, la limitazione agli elementi desumibili dall'atto, operata dall'art. 20 del DPR 131/86 sarebbe, allora, in contrasto con il diritto dell'Unione.

In particolare, la formulazione dell'art. 20 del DPR 131/86 risultante dalla modifica normativa (cui è stata riconosciuta portata di interpretazione autentica e, quindi, retroattiva) chiarisce che “salvo quanto disposto dagli articoli successivi”, l'imposta di registro va applicata “secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

La “nuova” norma, quindi, impone di interpretare il singolo atto portato alla registrazione sulla base esclusivamente del suo contenuto, rinviando alla norma sull'abuso del diritto per le operazioni di riqualficazione basate sul contenuto economico degli atti collegati.

La Consulta (corte Cost. n. 158/2020) ha escluso profili di illegittimità costituzionale del nuovo art. 20 del DPR 131/86, ritenendo che non sia contraria alla Costituzione la scelta del legislatore di riaffermare la natura di imposta d'atto dell'imposta di registro, individuando nel singolo atto portato alla registrazione il punto di riferimento per l'imposizione, ben conciliandosi con la previsione della norma antielusiva recata dall'art. 10-bis della L. 212/2000.

Alla luce di quanto sopra, quindi, la Cassazione ritiene di dover sottoporre l'art. 20 del DPR 131/86 al vaglio della Corte di Giustizia, per verificare se la nozione di "elementi desumibili dall'atto" cui viene vincolata l'interpretazione degli atti ai fini dell'imposta di registro e – di conseguenza – anche dell'IVA, non sia troppo restrittiva, rispetto a quella di "elementi oggettivi" cui, invece, fa riferimento la giurisprudenza europea.

Registro (imposta di) – Riqualficazione degli atti – Collegamento negoziale – irrilevanza

Cass., sez. trib. 26 aprile 2022, n. 13008, nel sito web www.eutekne.it

La Corte di Cassazione con l'ordinanza cassa la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva confermato la legittimità di un avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro fondata su elementi interpretativi extra testuali rispetto all'atto presentato alla registrazione e, segnatamente, riconducibili ad un'ipotesi tipica di finalizzazione mediante collegamento negoziale. Si trattava proprio dell'attività di riqualficazione che l'art. 20 del DPR 131/86 oggi esclude e che potrebbe essere operata solo applicando la disciplina antielusiva di cui all'art. 10-bis della L. 212/2000.

Inoltre, per quanto concerne specificamente l'art. 20 del DPR 131/86, la Suprema Corte ne ricorda la recente evoluzione normativa, in forza della quale esso è stato riformulato (con portata retroattiva ex art. 1, comma 1084, della L. 145/2018) dall'art. 1, comma 87 della L. 205/2017. Secondo l'attuale formulazione normativa, l'imposta di registro deve essere applicata interpretando il singolo atto presentato alla registrazione sulla base dei soli elementi desumibili dall'atto stesso senza poter fare riferimento ad elementi extra testuali o atti collegati.

La nuova norma ha, inoltre, superato un duplice vaglio da parte della Corte costituzionale (Corte Cost. nn. 158/2020 e 39/2021), la quale ha ritenuto, da un lato, che la scelta del legislatore, di negare rilevanza alla "causa concreta" delle operazioni economiche, dando rilievo ai soli effetti giuridici del singolo atto portato alla registrazione non sia arbitraria, rispecchiando la sua natura "storicamente riconosciuta", di imposta d'atto; e, dall'altro, ne ha avallato la natura interpretativa ed i conseguenti effetti retroattivi.

VARIE

Dottrina

“Criptovalute e regime fiscale per persone fisiche: orientamenti di prassi e questioni incerte”
di L. SCARANO, in Fisc.e Comm. Int. n. 3/2022, pag 46.

L'A. ha ripercorso i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 788 del 24 novembre 2021 in merito al trattamento fiscale da riservare alle operazioni in criptovalute poste in essere da persone fisiche e ai connessi obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW della dichiarazione Redditi) in caso di detenzione delle stesse al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

Viene auspicato, in attesa dell'adozione di un'apposita e compiuta normativa tributaria in materia di criptovalute, un intervento interpretativo più organico da parte dell'Amministrazione finanziaria che sia in grado di superare i molteplici dubbi sulla tematica, tenendo conto delle peculiarità delle criptovalute rispetto alle valute estere, evitandone l'assimilazione a beni e a discipline tributarie che poco si attagliano al fenomeno delle valute virtuali.(GR)

Prassi Amministrativa

Enti non commerciali – Anagrafe delle *onlus*

Comunicato stampa 28 marzo 2022, n. 25, nel sito web www.agenziaentrate.it.

In attuazione dell'art. 34 del D.M. 106/2020, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet l'elenco degli enti iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021. Ciò consente alle ONLUS di poter presentare domanda di iscrizione in una delle sezioni del *Runts*.

Il termine finale per la presentazione delle domande è fissato al 31 marzo del periodo d'imposta successivo al rilascio della prevista autorizzazione della Commissione europea. Ove la domanda non sia presentata entro tale ultimo termine, l'ente sarà obbligato a devolvere il proprio patrimonio nei limiti dell'incremento maturato durante il periodo in cui è stato iscritto all'anagrafe unica.

Dottrina

ALBANO A., ““CFC, OICR e attività finanziarie dopo la Direttiva ATAD: la prassi (in fieri) dell’Agenzia delle entrate” (ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)	Pag. 6
ASCOLI G., BROCCHI S., ““Novità e conferme sulla disapplicazione e sui profili procedurali del regime CFC” (ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)	“ 7
AVOLIO D., TEMPESTINI A., “Pubblicate le istruzioni per le CFC: linea dura dell’Agenzia delle entrate per il <i>test dei passive income</i> ” (ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)	“ 8
AVOLIO D., TEMPESTINI A., “ <i>Patent box</i> a due vie e “meccanismo premiale” nelle istruzioni dell’Agenzia delle entrate” (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 5
BARBAGELATA G., DELLA CARITA’ A., ““Rapporto tra partecipazioni rivalutate e abuso del diritto” (ELUSIONE E ABUSO DEL DIRITTO)	“ 6
COMMITTERI G.M., ALONZO P., ““Investimenti in OICR PIR <i>compliant</i> : molte luci e qualche ombra dopo i chiarimenti dell’Agenzia” (REDDITI DI CAPITALE)	“ 16
ESCALAR G., “I rischi di doppia imposizione generati dal Pillar 1 (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)	“ 4
FERRANTI G., “Sospensione degli ammortamenti: nel 2021 si applicano le stesse regole del 2020” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 18
GARCEA A., “Riallineamento delle partecipazioni di controllo: problemi di coordinamento con le regole ordinarie”, (REDDITI DI IMPRESA)	“ 20
LEO M., “IVA indetraibile da pro-rata: la deducibilità per cassa e le possibili azioni di recupero” (IVA)	“ 29
LIBURDI D., SIRONI M., “Riallineamento: modalità di recupero dell’imposta sostitutiva ai fini dell’affrancamento della riserva” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 21
LIBURDI D., SIRONI M., “Riallineamenti di marchi e avviamenti in caso di operazioni realizzative straordinarie” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 21
LIBURDI D., SIRONI M., “Rivalutazione: su riserve in sospensione e base imponibile dell’imposta sostitutiva l’Agenzia cambia indirizzo” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 23
MICHELUTTI R., FICAI G., ““Finanziamenti infruttiferi transfrontalieri, <i>secondary adjustment</i> e Direttiva Madre-Figlia” (ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)	“ 9
MIELE L., ALBERTI A., “l’opzione per il riallineamento in sede di FTA degli IAS/IFRS” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 24

QUARTANA C., CISALE M., MALETTI P., “Profili tributari dei fondi di previdenza complementare in ambito transnazionale: la tassazione in capo ai lavoratori” (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	Pag. 27
RUSSO V., “La fiscalità a regime e in sede di FTA degli strumenti finanziari derivati per i soggetti IAS/IFRS”, (REDDITI DI IMPRESA9)	“ 25
SALARI D., PULCINI M., “Servizi finanziari, quale futuro per l’IVA” (IVA)	“ 30
SCARANO L., “Criptovalute e regime fiscale per persone fisiche: orientamenti di prassi e questioni incerte” (VARIE)	“ 34
TEMPESTINI A., MAZZARELLA G., “Calcolo del livello di tassazione effettiva per l’applicazione del regime CFC”, (ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)	“ 9

Prassi Amministrativa

Istanza di consulenza giuridica, Assilea Associazione (IVA)	“ 30
Circ. Agenzia delle entrate 1° marzo 2022, n. 6 (IRES)	“ 11
Prov. Agenzia delle entrate 9 marzo 2022, n. 74913. (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))	“ 3
Conclusioni Avvocato generale 10 marzo 2022, n. C- 538/20 (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 5
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 marzo 2022, n. 105 (IRES)	“ 12
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 marzo 2022, n. 110 (IRES)	“ 12
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 marzo 2022, n. 113 (IRES)	“ 13
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 aprile 2022, n. 193 (FONDI PENSIONE)	“10
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 marzo 2022, n. 119 (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 28
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 21 marzo 2022, n. 125 (IRES)	“ 13
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 21 marzo 2022, n. 126 (IRES)	“ 13
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 21 marzo 2022, n. 129 (IRES)	“ 14
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 marzo 2022, n. 157 (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 28

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 marzo 2022, n. 159 (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	Pag. 29
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 30 marzo 2022, n. 161 (REDDITI DI CAPITALE)	“ 17
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 30 marzo 2022, n. 162 (REDDITI DI CAPITALE)	“ 17
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 30 marzo 2022, n. 163 (REDDITI DI CAPITALE)	“ 17
Circ. Agenzia delle entrate 1° aprile 2022, n. 9 (IRES)	“ 14
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 6 aprile 2022, n. 164 (IRES)	“ 15
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 6 aprile 2022, n. 169 (IRES)	“ 15
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 6 aprile 2022, n. 172 (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 29
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 8 aprile 2022, n. 186 (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 29
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 22 aprile 2022, n. 209 (IRES)	“ 14
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 22 aprile 2022, n. 210 (IRES)	“15
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 22 aprile 2022, n. 212 (IVA)	“ 31

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

Corte di Giust. UE, 17 marzo 2022, causa n. C-545/19 (REDDITI DI CAPITALE)	“ 18
--	------

Corte di Cassazione

Cass., sez. trib. 15 marzo 2022, n. 8297 (IRES)	“ 15
Cass., sez. trib. 24 marzo 2022, n. 9559 (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))	“ 3
Cass., sez. V civ. 31 marzo 2022, n. 10283 (REGISTRO (Imposta di))	“ 32
Cass., sez. trib. 31 marzo 2022, n. 10942 (IVA)	“ 31

Cass., sez. trib. 8 aprile 2022, n. 11537 (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))	Pag. 3
Cass., SS.UU. 14 aprile 2022, n. 12209 (FONDI PENSIONE)	“ 11
Cass., sez. trib. 26 aprile 2022, n. 13008 (REGISTRO (Imposta di	“ 33
Cass., sez. V, 27 aprile 2021, n. 11023 (IVA)	“ 31
 <u>Commissioni tributarie di merito</u>	
 Comm. Trib. Reg. Lombardia, 3 febbraio 2022, n. 295/11/22 (REDDITI DI CAPITALE)	“ 18